DIFESA

DELLA SCRITTURA

A PRO'

Di D. Domenico Mazzella

ALL'ILLUSTRISSIMO MONSIGNORE

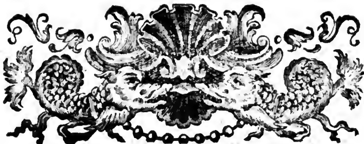
Anaſtagio Arciveſcovo di Sorrento

E

Patriarca di Aleſſandra.









Redendo io, Monſignor mio Illuſtriſſimo, che voſtro Signor Nipote D. Anaſtagio che ſempre più nello ſtudio delle lettere ſi avanza, v' abbia pienamente informato della cauſa di D. Domenico Mazzella che io ho difeſa in queſta Reverenda Curia Arciveſcovile, e che medeſimamente v' abbia fatto leggere non meno l' Allegazione ch' io dettai a prò del ſuddetto D. Domenico, che la contraria ancora, ho riputato eſſer bene addirizzare a voi queſti fogli continenti la difeſa non men della cauſa, che della mia Allegazione ſteſſa atrocemente calunniata e inſolentemente accuſata. Ma non ho ſaputo intanto indovinare chi coſtui, che ciò abbia fatto, ſi foſſe, il quale, chi che egli ſi ſia, ſi ſarà forſe perſuaſo, che naſcondendo il ſuo nome, o che io foſſi per diſſimulare le ſue calunnie, o che io foſſi per tollerarle, o che non ſi foſſe per potere trovar compenſo da manifeſtarle reprimerle e caſtigarle. Ma poichè altro

non intendo fare , se non che chiarire la ragione di D. Domenico , e giustificare la mia Scrittura così insolentemente oltraggiata , non mi brigherò punto di cercar di costui ch' essendosi a tutto potere sforzato di oltraggiarla , abbia pensato di nasconderfi, dove bene dalle cose che scrive si manifesta per quel che vale . Ma questa manifestazione non farà intanto, che io mi rimanga di difendermi da essolui , e da chiunque voglia altro di simil carato attaccarmi, non essendomi mai quadrato quell' avvertimento che dice : *Ch' ella è viltà contesa*

Contro color, con cui perde uom vincendo.

Io , siccome non lascerò mai onorare per quanto potrò , non solo ognuno che mostri di avere qualche stima di me , ma qualunque ancora solamente che mi lasci tranquillo stare senza voler tentare le forze mie insultandomi, così m' ingegnerò sempre di far manifesto a coloro che vorranno meco attaccarla , che troveranno falci non meno ch' essi si avessero strali . Io dunque non sapendo chi si sia ardito di affrontarmi , risponderò soltanto alle cose da costui dette . Quel non però che sicuramente mi è noto , e voglio che parimente dagli altri si sappia , si è , che questi non può essere stato il degno Avvocato che la causa del Vicario Curato contro di D. Domenico egregia-

giamente difende. La ſua civiltà è aſſai manifeſta, perchè ſia chiaro ad ognuno che non poteva egli dare in sì accanita rabbia, come ſenza capeſtro alcuno di oneſtà l'Anonimo è dato. Nè il ſuo valore negli ſtudj aſſai ben conoſciuto laſcia luogo neppur da ſoſpettare che aveſſe potuto egli mai prendere sì groſſolani errori, come l'Anonimo ha fatto. Anzi egli eloquentemente aringando a prò del clientolo ſuo non ha fatto uſo nè di quelle calunnie, che l'Anonimo malignamente ha date alle ſtampe di ſua propria invenzione, nè di quelle dottrine che il ſuo aſſunto avrebbono diſtrutto, come diſtruggono quel dell' Anonimo. Che più? Egli leggiadramente ſi è fatto carico delle ragioni da me allegate, laddove l' Anonimo con malizioſa diſſimulazione l'ha ſcanzate. E finalmente non avrebbe fatto riparo il dotto Contraddittore di ſoſcrivere quell' Allegazione, ſe foſſe ſtata ella parto del purgatiſſimo ingegno ſuo, e non iſcongiatura di mente mal ſana. Io intanto conchiudendo dico che ho creduto voi giuſto giudice di queſto eſame, voi in cui oltre la rara e ſcelta dottrina dell'eccleſiaſtiche coſe, e delle divine onde largamente abbondate, come chiaramente manifeſtano le voſtre dottiſſime opere, traluce ancora quella maturità di ſenno e di conſiglio, dalla quale come da fulgore di luminoſa Stella ogni det-

to ed ogni opra di voi è ſaggiamente guidata e ſcorta, come con ſomma laude voſtra tutta la nobiliſſima Città di Sorrento da voi nello ſpirituale governata, con ſegni di amore e di ſtima ognora confeſſano, in guiſa che il Regnante Sommo Pontefice per applaudire anch' egli a' comuni voti del voſtro troppo riſpettevole gregge, vi ha inalzato al ſubblime grado di Patriarca di Aleſſandra. Perciò dunque, penſando io ancora che foſte, come ho detto, di tutto pienamente informato, a voi mi ſono addiritto; ed alla Scrittura dell' Anonimo volgendomi dico.

I. Sufficientiſſima caparra di tutto quel che ſiegue haſſi in queſto primo §. in cui mentre ſi cerca con la dottrina di S.Gregorio Magno condannare D.Domenico Mazzella, a prò del quale è ſtato da me ſcritto, inavvedutamente non lui, ma il Reverendo Vicario Curato, di cui egli l' Anonimo imprende la difeſa, ſi accuſa. Egli rompe in tal guiſa il ſilenzio: *Se giuſta il ſavio avvertimento del Sommo Pontefice S. Gregorio il grande* (1) *molto più di quel che richiede il decente governo della Repubblica temporale, dee ſerbarſi l' ordine del ceto de' Miniſtri Eccleſiaſtici*, nè ibi diſcordia locum inveniat, unde pacis debent bona *procedere*. Or io dirò non

(1) *Lib. 9. epiſt.* 115.

non esser già questa, che quì l' Anonimo con le sue parole riassume, la sentenza di S. Gregorio, ma quella bensì ch' egli stesso rapporta al margine, la quale dice: *si in rebus secularibus suum cuique jus, & proprius ordo servandus est: quanto magis in Ecclesiasticis dispositionibus nulla debet induci confusio, nè ibi discordia locum inveniat, unde pacis debent bona procedere*. Questa sentenza si sarebbe resa più aperta, se alcune altre poche parole che sieguono non si fossero tralasciate di notare, che sono *quod hac ratione servabitur, si nihil potestati, sed totum æquitati tribuitur*. Ognun vede dunque che le parole dell'Anonimo non ben corrispondano all'intendimento di S.Gregorio, anzi siccome in questo è chiaro quel *suum cuique jus, & proprius ordo servandus sit*, attribuito alla Potestà secolare, così affatto non s'intende quel *dee serbarsi l'ordine dal ceto Ecclesiastico* dell' Anonimo: conciossiachè che domine si volesse egli intendere per quell' *ordine*, non è facile indovinarsi. Ma udite l'ammirabile applicazione che si fa della suddetta sentenza. Egli dice *se dee serbarsi questo ordine, niuno potrà maravigliarsi* che siesi rimosso D. Domenico Mazzella *per la sua sregolata condotta* dalla cura dell'anime, nella quale pur fu, come di quì a poco dimostreremo, dal suo proprio Vescovo istituito.

Per comprenderſi bene quanto ſconciamente l' Anonimo adatta al fatto ſuo queſta ſentenza, fa uopo ſaperſi, che il Santo Ponteſice ſcrive quella piſtola a Siagrio Veſcovo di Autun, eſortandolo d' interporſi preſſo Teodorico, e Teodoberto Re di Francia, perchè ſi rendeſſero ad Urſicino Veſcovo di Torino quelle Parrocchie che il Re Guntrado tolte gli avea per fondare il Veſcovado di Aurienna. Queſta Aurienna era una Città appartenente alla Dioceſi di Torino, in cui, poichè l' occupò, Guntrado vi fondò nuova Sede Veſcovile. Contra queſto fatto di Guntrado ſcrivendo dunque S. Gregorio dice: *ſuum cuique jus, & proprius ordo ſervandus eſt*. E poi ſoggiugne, *quod hac ratione ſervabitur, ſi nihil poteſtati, ſed totum æquitati tribuitur*, poichè furono con la forza, e non perchè non gli apparteneſſero, tolte quelle Parrocchie ad Urſicino. Or come potrà queſta ſentenza far ceſſare, ſecondo pretende l' Anonimo, la maraviglia che ſorge dal vederſi per immaginarj reati togliere ad un Sacerdote la cura dell' anime, in cui fu dal Veſcovo iſtituito? E dal vederſi quella togliere da un Vicario Curato che non ha, nè può avere sì fatto dritto? E ſopra tutto veggendoſi operar tanto dal Vicario Curato con non mai inteſa violenza, ſpinto ſolo dalla prepotenza arrogataſi per le protezioni che tiene, come tutto fu dimoſtrato nel-

la

la mia Allegazione, che voi avrete già letta.

Or ditemi voi in cortesia, poichè vi è nota la sentenza di S.Gregorio, cessa in voi la maraviglia di sì fatto attentato commesso dal Vicario Curato contra di D. Domenico, o più tosto crescendo sempre più quella, vi si commuove a forte indignazione l' animo contra di lui che arrogandosi quel dritto che non può avere, ha violentemente spogliato un innocente di ciò che con ragione ottenne dal proprio suo Vescovo? E che la cosa sia così S. Gregorio stesso nella allegata pistola il manifesta. Uditelo: *Quia crudele nimis est, & apertè sacris Canonibus inimicum, ut ab Altari proprio insontem ambitio removeat Sacerdotem, qui non meretur ex crimine successorem*. Non sembrano queste parole scritte con profetico spirito da quel Santo Pontefice per rimproverare di tal crudelissimo attentato il Vicario Curato di Procida? E non vi pajono similmente forte al caso queste altre parole che sieguono: *Ut & hoc quod malè factum est corrigatur, & quæ violenter ablata sunt, veritate patrocinante, reddantur?* poichè dimostrano manifestamente ad ognuno quel sommo zelo di giustizia che non ostante i grandi impegni ha retto e mantenuto gli animi incorrotti de' savissimi Giudici che la Reverenda Congregazione compongono.

Si

II. Si dà principio alla narrativa de' fatti, nella quale dice l'Anonimo che dagli Abati commendatori dell' Isola prima della fondazione della Vicaria perpetua si faceva esercitar *manualmente* la cura dell' anime, e la giurisdizione *da un semplice Vicario amovibile ad nutum*. Vedete or voi quanto ciò convenga con quel che ne narra il Chioccarelli (1): *Episcopos aliquando illuc ab Abate destinari fuisse solitos, qui Sacramenta Ordinis, ac Confirmationis, & Chrismatis præstarent, ac conferrent, ac cætera Pontificalia jura illic exercerent. Ab Abate creari solitum Vicarium, sive substitutum, qui veluti Episcopi Vicarius ei Insulæ praeesset, atque hæc omnia ad Vicarii munus pertinentia perageret*. Siegue l'Anonimo a narrarci che nell' anno 1600. passò tutta la giuridizione contenziosa di quell' Isola nell' Arcivescovo di Napoli, e che per l'esercizio della cura interna fu stabilito, che dall'Abate commendatore si destinasse un Vicario Curato perpetuo.

III. Salta quì fuora l'Anonimo dicendo; *Ed in tal forma passò actu, & abitu intieramente quella cura dell' anime nel Vicario Curato perpetuo*. Che vi sembra garbatissimo Monsignor mio di cotesto gran Canonista? Sentiste

[1] *De Archiepisc. Neap. in vita Alphonsi Gesualdi*.

tiſte mai voi che i Vicarj perpetui poteſſero aver cura abituale? Ma che direſte leggendo la Bolla di Clemente VIII. continente la fondazione della ſuddetta Vicaria perpetua ſtabilita precedente l' arbitramento che fece il Cardinal Camillo Borgheſe della forte conteſa, che tra il Cardinal Bellarmino Abate commendatore, ed il Cardinal Geſualdo Arciveſcovo di Napoli era inſorta? Che direſte leggendo in quella Bolla, dopo eſſerſi data la cura *parrocchiale* al Vicario perpetuo, *volumus autem, ut Commendatarii pro tempore, mitræ, ac baculi uſu, ac populo ſolemniter benedicendi facultate in dicta Eccleſia, vigore antiquorum privilegiorum eidem Abatiæ conceſſorum .... liberè uti poſſit, & valeat?* Che direſte del noſtro Canoniſta col ſuo Piovano dalla cura abituale? E' certo che Maeſtro Simone non profferì in medicina gran fatto più ſconcia, nè più ſconvenevol ſentenza di queſta.

IV. Quì ſi narra quel che fece in prima nell' anno 1679. il Cardinal Caracciolo.

V. Si proſiegue inoltre a ragionare della fondazione delle tre Grancie, non già come io feci rapportando intieramente il decreto del Cardinal Pignatelli, ma ſol tanto quelle parti ſole di detto decreto ch' e' reputa proprie per la difeſa ſua.

VI. Si accenna di corſa che dall' Eminentiſs. Spinelli furono in gran parte con ſuo decreto in

ſan-

ſanta Viſita tolte quelle ſervitù, con le quali erano ſtate fondate le ſuddette tre Grancie, e ſenza narrare che coſa quel decreto ordinaſſe, ſi dice di queſto Porporato in una parenteſi: *le di cui novelle diſpoſizioni non furon punto dalla S.C. del Concilio nel 1744 approvate, onde non ſappiam comprendere qual uſo mai poſſa farne il Mazzella, ſe pure poteſſero giovare al caſo preſente, di cui affatto non parlano*. Elle furono le mentovate diſpoſizioni modificate è vero, ma queſte modificazioni furon tali che fu denegato ad eſſe il neceſſario *regio exequatur*: ch' è quanto dire che volendoſi, poſsano ben farſi le diſpoſizioni dell' Eminentiſſimo Spinelli eſeguire. Le quali dimoſtrano, acciocchè egli l' Anonimo ne ſappia l'uſo che per quanto dice, ne ignora, che ſien quelle tre Grancie vere e reali Parrocchie.

VII. *Ch' egli l' Anonimo ha notato* VI.

Ecco che ſi eſpone il primo delitto di D. Domenico Mazzella: il qual delitto ſi è di aver *contumacemente denegata al Vicario Curato perpetuo il Giovedì Santo la ſagra officiatura*, cioè il cantar la Meſſa; onde ſi ſoggiugne, che *il cantare la Meſſa ſolenne è funzione parrocchiale, come notano Barboſa, ed altri.* Quì Monſignor mio porrete in nota due ſolenniſſimi madornali mendacj. L'uno, che D. Domenico negò di far cantare la Meſſa al Vicario Curato, conciosſiachè tanto manco che ciò faceſſe, che anzi ne lo pregò, offe-

offerendosi ancora di servirlo da secondo Ministro : l'altro , che il cantar la Messa solenne sia in Procida funzione parrocchiale, imperocchè colà appartiene questo dritto al Capitolo, dal quale è stato ceduto agli Cappellani delle Grancie, siccome fu provato con l' Atto capitolare, e con la fede de' Sacerdoti che il Capitolo compongono . Vero è non per tanto che D. Domenico non permise che avesse solennemente celebrato, non già il Vicariò Curato, ma l'altro Sacerdote da costui a tal funzione sostituito e delegato. E ciò fece a gran ragione , come io dimostrai nella mia Allegazione, sul supposto ben anche che fosse vero che in Procida funzione parrocchiale si fosse il cantar la Messa nelle suddette Grancie, perciocchè i dritti onorifici non possano delegarsi , ma solo ne debbano usar coloro a' quali appartengono . Ma ora dico di più che ancor che queste ragioni tutte non avessero fatto forza nell'animo di D.Domenico, non poteva non ostante permetter questi che colui celebrasse , poichè non dovea volere che il *Sere* delegato a celebrare, sentendo la Belcolore in Chiesa *raggbiasse come asino*, *per dimostrarsi un gran maestro di canto*. Soggiugne l'Anonimo che questo delitto divenne più grave, poichè commiselo il Mazzella *in controvenzione*, *e non curanza* degli ordini della Curia Arcivescovile . Ma questi ordini
non

non furon mai notificati, ed il Mazzella n' aveva altri disponenti che si servasse il solito. Di tali ordini scambievoli fu determinato dalla Rever. Congregazione che non se ne ragionasse: ma ciò non ostante *in* vera *controvenzione*, *e non curanza* l'Anonimo gli ha voluto mettere in aja. Conchiude egli trattanto così: *onde il Mazzella si fece pubblico reo di notoria duplicata controvenzione*. Voi avete già di sopra inteso il delitto del Mazzella qual si fosse a sentenza dell'Anonimo, che anche quì 'l dice esser disubbidienza e controvenzione, e vi ricorderete ch' e' non è nella rubrica *de publicis Judiciis*. Dunque bisogna credere, ch' e' non intendesse affatto che si voglia dire *pubblico reo*. Ma andiamo innanzi. Soggiugne egli. *Nè qui termina il violento*, *e contumace suo attentato*, cioè di non avere ubbidito, secondo nell' animo gli cape, *poichè non solamente licenziato egli dal servizio di quella Grancia*, *ricusò di ubbidire al Vicario Curato : ma in positivo*, *e pubblico disprezzo del medesimo*, *volle fastosamente coronare la sua insolentissima intrapresa* (impresa) *con fare la sera del Giovedì Santo la predica della Passione ; attribuendosi anche falsamente nel di lei principio* (povera sintassi!) *il fantastico*, *ed apostatico titolo di Parroco*. Or quì Signor mio gentilissimo permettetemi non solo che io vi confermi che non può il dotto Contradditore

tore

tore eſſer l'autore di queſta Scrittura, ma che vi dica ch' egli debba eſſere al ſicuro qualche pagano, e che io dica vero il moſtrerò manifeſtamente. Egli non v' ha dubbio che la parola *apoſtaſia* ſia una voce greca dinotante *ribellione*, talchè S. Gregorio Magno ne' Morali dice: *Apoſtaſia*, *cioè rinnegamento di ſuo ſtato*, *e condizione*. S. Gregorio Niſſeno (1) chiamò *apoſtatica poteſtas*, *quæ deficit*. Quindi ſi diſſe *Apoſtata* chiunque diſertava dalla vera Religione per abbracciarne una falſa (2). Or ſe la voce *parroco* fu prima pagana: *&* *parochi*, diſſe Orazio (3), *qui debent ligna ſalemque*, e poi entrò nella Chieſa: diremo che chiunque queſta voce chiami *apoſtatica* avrà per vera la Religione pagana, e per falſa la Criſtiana: così dunque, pagano ſenza dubbio dee eſſere il noſtro Anonimo. Ma ritorniamo al delitto del Mazzella. Queſto conſiſte nel predicare che fece la Paſſione di Criſto S. N. Io provai in mia Scrittura che piuttoſto che rimanerne perciò accagionato di delitto, dovea riportarne lode, avendo eſeguito quel che con più Decreti in Santa Viſita gli fu impoſto, anche con comminazione di pene,

da'

---

(1) *Orat.* 12. *contra Eunom.*

(2) *Balſamon. in Collett. conſt. Eccl. ex lib.* 1. *C. Tit.* 7.

(3) *Lib.* 1. *ſerm. ſat.* 5.

da' Cardinali Arcivescovi di Napoli, ed avendo osservato quel ch' espressamente ordina il Concilio Tridentino (1).

Ch' egli poi non ubbidì agli ordini del Vicario Curato risguardanti la sua rimozione dalla cura, diremo che non poteva ubbidirvi senza far torto al Cardinale Arcivescovo, al quale solo questo dritto di rimozione appartiene, secondo ho dimostrato nella mia Allegazione, e secondo più basso come in suo proprio luogo più partitamente dimostrerò. Egli D.Domenico non mancò allora di portarsi subbito in Napoli, e di presentare le chiavi confidate a lui per causa di sua cura a'piedi di S. E. il Signor Cardinale. Finalmente si vuol reo perchè si è fatto chiamar Parroco: e perciò il reo sono io, che così l'ho chiamato, e non lui che nulla ne sapea; ma si esaminerà questo da quì a poco, e spero di dimostrare

Che il volgare ignorante ognun riprende,
E parla più di quel, che meno intende.

Quel che non saprei in verità perdonare al Vicario foraneo si è la brutta e spiacevole comparsa che dovette fare venendo fuori a cantare il *Passio* tutto sonnacchioso, se bene intendo le parole dell' Anonimo, fregandosi gli occhi e sbadigliando villanamente,

(1) *Sess.* 5. *cap.* 2.

te, le quali ſconce maniere, dice Monſ. della Caſa, *ſi voglion fuggire come nojoſe all'udire, e al vedere*, che queſto certamente mi penſo che ſi voglia dire, e non altro nel fine di queſto §. con tali parole: *ammettendo al canto del Paſſio lo ſteſſo Vicario Foraneo, il quale dimenticatoſi ben preſto degli ordini della Curia con troppo indegna* oſcitanza, *ſi vidde anch'egli comparire a far la ſua parte*.

VIII. E' troppo indegna coſa il far quì apparire in iſcena, ſenz'alcuno riſpetto, l'Eminentiſſimo Spinelli, i pregi del quale, oltre la ſublime Dignità che meritamente tiene, il fanno pur troppo chiaro *dall'onde Idaſpe*
Fin dove il Sole a ripoſar declina.

Ed è troppo meſchina coſa altresì prender ſua ragione, come l'Anonimo fa, da quel che fu ſcritto per ſervire alla cauſa da'Curiali di Roma.

IX. *Si aſcolti un che aſſai parli, e ſappia poco.*

X. Queſto appartiene alla Reverenda Congregazione Napoletana. Egli il Vicario Curato credeva colla forza de' ſuoi impegni poter ſin anche imporre ſopra que' giuſtiſſimi e zelantiſſimi Miniſtri, perciò affrettando la deciſion della cauſa, quì dice l'Anonimo della Reverenda Congregazione: *quando con pernicioſa indolenza non voglia dar luogo a tali rilevantiſſimi notorj aſſurdi*. Si noti la fraſe boccaccievole *dar luogo*, in luogo di

rimuovere, perchè si vegga che so fargli giustizia anch' io quando la meriti.

XI. Or quì sì che *amoto*, *quæramus seria*, *ludo*. L' Anonimo la vuol con me, e mi attacca a viso aperto dicendo: *L' allegazione dal Mazzella posta in istampa per sua difesa, colla quale spiritosamente ha dedotto il ridicolo assunto di esser egli assolutamente Parroco, e le tre Grancie coadjutrici Parrocchie indipendenti*. Basta fin quì. Solo bisogna aggiugnere che nel primo §. e per tutto altrove, con una fronte in comparazion della quale di latte sembrerebbe il marmo ed il macigno, afferma di avere io chiamato il Mazzella *Parroco assoluto, ed indipendente*. Se il mio Scritto non fosse alle stampe o non fosse dettato in lingua volgare, ed in istilo umilissimo e rimesso quanto il più si poteva, e se non fosse ancora per le mani di tutti, che altro di più potrebbe sì francamente affermare un uomo? Ma che dissi un uomo!

Che uom sia quel non crederò in eterno,
Ma in vista umana un spirto dell' Inferno.

E così lontano ch' io abbia detto che il Mazzella fosse Parroco *indipendente e assoluto*, che io dissi nella mia Scrittura alla fac. 32. *Essendo dunque il nostro Clientolo Rettore di una Parrocchia, non può non esser perpetuo, anche che sia Vicario, e non primitivo Rettore di quella*. Alla fac. 52 *che*

i drit-

i dritti onorifici di Parroco primitivo , e di Padrone, che appartengono al Vicario Curato, non possano ad altri delegarsi. Alla fac. 30 parlando del Vicario Curato dissi parimente: *Egli è Parroco primitivo , ed esercita nella nuova Parrocchia i dritti onorifici , e fa uso delle servitù colle quali fu quella fondata*. Ma sopra tutto alla fac. 18 in tal guisa disposi il mio ragionamento : *Dimostreremo in primo luogo che queste Grancie sien vere Parrocchie , e gli Economi suoi veri Parrochi perpetui , così considerandosi la loro natura , come per essere state fondate a forma del Sagrosanto Concilio Tridentino*. Che vi sembra di sì aperto calunnioso mendacio ? Avete termini voi da degnamente fregiarlo , poichè a me manca l'arte e vien meno lo stile ? Farò non per tanto manifesto ad ognuno come senza errore, e senza delitto ho chiamato io Parroco il Mazzella , e Parrocchia la sua Grancia . La qual cosa facendo se verrà a manifestarsi che coloro che perciò mi hanno accagionato di errore e di delitto mostrino nel vero di esser poco forniti di buon giudizio , nè molto esercitati nella conoscenza della Disciplina Ecclesiastica, alcuno non mi stimi per ciò che io sia così appassionato stimatore delle deboli forze del mio ingegno , che mi dia ad intendere d'intendere pienamente questa vastissima

 ma-

materia, che voi che ſapete la maniera del mio penſare potrete ben rendermi giuſtizia s' io rimeſſamente quanto conviene penſo di me: ma non perciò intendo avvilire me ſteſſo credendomi non averne tanto veduto di tali coſe, che non ne poſſa capire i termini almeno.

Or perchè ordinatamente io proceda alla mia difeſa conviene prender la coſa da' principj ſuoi. Sappiaſi dunque, com' è a tutti notiſſimo, che ne' primi ſecoli non ebbe la Chieſa alcun Tempio per cagione delle perſecuzioni che ſoſtenne, comechè molte volte aveſſe certi e determinati luoghi ove convenivano i fedeli, e ſi congregavano. Ma quando cominciò ad aver Tempj, a miſura che queſti ſi edificavano ordinavaciſi un Sacerdote da tener cura dell' anime di coloro, a' quali amminiſtrava i Sagramenti, che di quegl' intorno abitavano. S. Epifanio (1) parlando delle Chieſe di Aleſſandra sì dice: *Nam cuique Eccleſiæ, quæ tum multæ erant, hodie vero plures ſunt, ſuus attribuebatur Presbyter*. Ed altrove (2): *Quotquot Alexandriæ Catholicæ communiones Eccleſiæ ſunt, Archiepiſcopo ſubjectæ ſunt, cuique præpoſitus Presbyter, qui Eccleſiaſtica munera, iis adminiſtret, qui circa Eccleſias illas*

(1) *Hær. 68 n. 4.*
(2) *Hær. 69 n. 1.*

illas habitant . E nel libro Pontificale (1) si legge, che in Roma vi erano venticinque Chiese e altritanti Sacerdoti ad esse ordinati. Che questo volle dir ben anche S.Paolo scrivendo a Tito (2), che l' avea lasciato in Creta, *ut constituat per Civitates Presbyteros* . Così chiunque veniva ordinato Sacerdote avendo la cura dell' anime e l'amministrazione de' Sagramenti, bastava che si chiamasse *Presbyter* perchè si comprendesse, tener egli cura d' anime e ministrar Sagramenti. Questo linguaggio avendo lunga durata, S. Epifanio non disse mai nè Parrocchie nè Parrochi, ma sempre *Chiese* e *Laure* e *Presbyteri* . Ma ritornando al mio ragionamento dico, che poichè Costantino diè la pace alla Chiesa, la Gerarchia Ecclesiastica istituita da Cristo S.N. cessate le persecuzioni che l'impedivano a potersi spiegare, venne apertamente a manifestarsi: la qual cosa facendosi si regolò la polizia della Chiesa a simiglianza della civile, assignandosi a' Ministri ecclesiastici di un luogo quello stesso territorio da esercitarvi il divino officio loro, che i Ministri civili avevano per amministrarvi giustizia. Questo non per tanto col tratto del tempo fu cagione

(1) *Vit. Marcelli Papæ.*
(2) *I. v. s.*

ne di varj strepitosi litigj, conciossiacosachè gli antichi Re ed Imperadori mutando, o restringendo, o ampliando il territorio e la giuridizione delle loro Città nel temporale, mentre restava lo spirituale com' era da prima ordinato, mancò una certa regola e secura a' Vescovi confinanti per determinare sempre che bisognava i limiti delle loro Diocesi. Ad evitare la qual causa di contese s'introdusse il costume, che i Sommi Pontefici e gl' Imperadori ne' privilegj che accordavano a' Vescovi, descrivessero tutte le Parrocchie e le Chiese che a quel tal Vescovo appartenevano. Così si legge in un diploma di Carlomanno Re d' Italia dell' anno 878 a Benedetto Vescovo di Cremona (1): così in un altro di Ottone III. Imperadore dell' anno 997. ad Antonino Vescovo di Pistoja (2): e così in due altri di Arrigo III. uno dell' anno 1045 a Marciano Vescovo di Mantova, e l' altro dell' anno 1055 al Clero di Mantova istessa in tempo di Sede vacante (3). Ed è degna da sapersi la grande lunghissima lite che rapporta l' Ughelli (4) tra il Vescovo

(1) *Presso il Muratore Antiq. Ital. Med. Æv. diss.* 174. *tom.* 6.

(2) *Presso lo stesso loc. cit.*

(3) *Ambedue presso lo stesso loc. cit.*

(4) *Tom.* 1. *e tom.* 3. *in fin. giunta di Uberto Benvoglienti.*

vo di Arezzo con quel di Siena per alcune Parrocchie appartenenti al Vescovado di Arezzo, comechè poste nel territorio di Siena. E' notabile che avendo avuto questo litigio suo cominciamento dall' anno 716, durava tuttavia anche nell' anno 1029 innanzi al Pontefice Giovanni XIX. (1).

Da tale uniformarsi della Polizia della Chiesa alla civile avvenne, che le Congregazioni de' Vescovi co' suoi Preti, prendendo il nome dalla ragunanza de' Consiglieri degl' Imperadori, si chiamassero Concistori: voce che poi restò a dinotarci specialmente l' unione degli Emin. Cardinali. Da ciò similmente derivò che siccome eran le Città divise in Curie civili, così furonle in Curazie ecclesiastiche, e nella guisa istessa che nelle Curie civili vi amministrava un Curione, così nell' ecclesiastiche un Curato. Queste Chiese dunque in tal modo compartite furon chiamate *Curie*, e *Curati* i Sacerdoti a quelle ordinati: confermeranno tutto ciò alquante parole del Rosino (2) che dicono: *Hoc quoque addere visum est, Curiæ Romæ fuisse populi tales quasdam partes, quales sunt nostro tempore in Urbibus quibusdam Paræciæ. Ut enim nostræ Paræciæ habent destinatas quasdam ædes, in certa quadam Urbis*

[1] *Muratori loc. cit.*
[2] *Antiq. Roman. lib. 6. cap. 2.*

bis parte ſitas, quæ communia ſacra, ipſam ædem comunem, & Sacrorum comunem Miniſtrum, ideſt Paræcum habent: ita Curiæ erant incolarum Urbis partes, non modo loco, ſed etiam ſacris ſibi peculiaribus diſtinctæ, quibus qui præerant, Curiones vocabantur.

Or de' noſtri Sacerdoti ordinati a queſte Chieſe che Curazie furon nomate diciamo, che non perchè quella cotal Chieſa mancata foſſe, perdevano eſſi l'amminiſtrazione avuta di già, ma erano ad altra Chieſa incardinati, e chiamavanſi Cardinali a fin che ſi poteſſero da eſſoloro aggevolmente diſtinguer que' che erano a quella Chieſa ordinati Sacerdoti. Nè altri Sacerdoti ſi ordinavano, ſe non quante vi eran Curie; concioſſiachè a riſerva di cherici pur troppo diſtinti per grandiſſimo merito, come ſi furono S. Girolamo, e S. Paolino, l' antichità non fece diſtinzione tra Ordine e Officio, eſſendo lo ſteſſo ordinare che dare l' Officio.

Queſte Curie furono indi chiamate Parrocchie, e Parrochi i Curati. Io non oſo affermare ſe il nome di Parrocchia venga dalla dizione greca *παροικεῖο* dinotante peregrino e ſtraniero, che forſe fu dato al ceto de'Criſtiani che differendo dagli altri cittadini nella Religione e ne' Sagrificj, era come ſtraniero e peregrino riputato. Laſcio ancora a

voi

voi di esaminare se pure errasse il Petavio (1) dicendo che le prime Chiese alle quali questo nome si diè fossero quelle poste ne' Villaggi. Nè so determinarmi a decidere se il suddetto nome venga dall' altra voce parimente greca παρέχω, che suona apprestare o apparecchiare; o se venga secondo Filesaco (2) dalla voce παροχία che più case vicine significa; o pure secondo sembra a Girolamo del Monte (3) che si dica Parrocchia *quasi partitionem curæ*. Le quali cose tutte al fatto nostro non fanno, bastandoci solo così diffinire le Parrocchie: *Vicinia Sacra, seu vicinorum ad unam aliquam Ecclesiam collectio, certis finibus comprehensa*: e i Parrochi: *qui ejusdem Viciniæ in spiritualibus præponuntur*. Quindi possiam ben dire che siccome la Chiesa universale è una società generale de' fedeli, che non viene in certi luoghi, nè da certi limiti ristretta, nè certo determinato Popolo riguarda; così la Parrocchia all' incontro sia una società particolare di alcuni fedeli che abbia certo luogo, e certi limiti, e certo determinato Popolo. Da ciò agevolmente si raccoglie che quel certo e determinato Popolo, che abita tra certi e deter-

(1) *Not. ad Epiphan.*
(2) *De orig. Paræc. cap.* 1.
(3) *De fin. Regund. cap.* 13. *n.* 1.

terminati confini, e concorra a certa e determinata Chiesa per ricevere i Santissimi Sagramenti, ed essere istrutto nella dottrina Cristiana e nella Fede, si possa senza errore, anzi si debba chiamare, drittamente favellando, Parrocchia: ed in conseguente potrassi similmente senza errore chiamarsi Parroco chi in quella sì fatta società amministra. Se dunque un certo e determinato Popolo abitante in Procida in certo e determinato luogo, e ristretto da certi e determinati confini concorre nella Chiesa della SS. Nonziata per ricevere i Sagramenti, ed essere nella Fede e nella dottrina istrutto io ho chiamato Parrocchia, ove sarà l'error mio, ed il mio delitto? E quantunque sia per la stessa ragion manifesto che non v' abbia nè errore nè delitto nel chiamar Parroco quel Sacerdote istituito ad amministrare a questo medesimo Popolo; non di meno si può ciò ancora per altra via manifestare, e questa si è.

Prima che dall' Ordinazione si separasse o sospendesse l' amministrazione (come più acconciamente manifesterò in dimostrando essere stato D. Domenico Mazzella istituito nella cura dal suo proprio Vescovo con vera istituzione autorizabile) ognun che ordinato era Sacerdote amministrava. Crotopilo nella Confessione della Chiesa orienta-

le

le (1) ragionando dell' Officio e del Ministero del Sacerdote, dice: *præcipuum tamen illorum munus est Sacramentorum administratio, & verbi ministerium*. In guisa che il solo nome di Sacerdote valeva allora quanto oggi vale quel di Curato e di Parroco. Ma dopo l'accennata separazione non avendo il solo chiamarsi Sacerdote più quella intiera significazione che prima aveva, e dinotando solo un Cherico semplicemente ordinato a celebrare la Santa Messa, è necessario ora quando si voglia significare un Sacerdote istituito alla cura dell' anime di usare altra voce, che tale Officio ne venga a manifestare: nè a far ciò potrebbesi più acconcia nominazion ritrovare di quella di Curato e di Parroco, conciossiachè altro questa non significa, come si è detto. Anzi poichè questo nome non porta seco nota alcuna di Dignità, ma solo di Officio della cura, non può esservi nè errore nè delitto nell' adoperarlo per dinotare quel sì fatto Officio.

Che questa voce significhi Officio e non già Dignità nella Ecclesiastica Gerarchia, il manifesta apertamente il Pontefice Innocenzio III. scrivendo ad Ubaldo Piovano di S. Gabino [2] dicendo: *Officium Plebani resi-*

(1) *Cap.* 8.
[2] *Cap.* 5. *de statu Monach.*

resignasti. E dottamente l' esamina ancora il Filesaco [1] : ed il Pignatelli in sua consultazione [2] dice : *Quia in literis circularibus directis Episcopis dicitur :* poterit amplitudo tua delegare Vicarium generalem, vel alium in Dignitate Ecclesiasticum constitutum. *Non enim talis videtur dictus Rector Curatus deputatus a Vicario generali, cum Plebania nuncupatur Officium, non autem Dignitas*. Reo è solo colui che s' attribuisce il titolo di quella Dignità che non ha, ma non chi col nome di quell' Officio ch' esercita si chiami, siccome non è certamente reo quel Sacerdote che avendo l'autorità di confessare si fa Confessore chiamare, poichè la parola *Confessore* più non dimostra, largamente prendendosi, tutti gli Ortodossi che la fede di Cristo professano, e strettamente i Martiri, ma sì bene chi ascolta l' altrui confessione de' peccati che *Confessarii* chiamò il Sinodo Fiorentino. Se dunque D. Domenico Mazzella esercita la cura dell' anime, ove è quell'esecrabile delitto di essersi fatto chiamare col nome del suo Officio? Nè io poteva altrimenti chiamarlo dopo aver dimostrato ch' egli fu dall' Arcivescovo suo nella cura dell' anime istituito.

Se

---

[1] *De orig. Paræc. cap.* 3
[2] *Tom.* 4. *conf.* 37. *n.* 2.

Se il chiamar Parroco un Sacerdote istituito canonicamente nella cura dell' Anime fosse delitto, certamente sarebbe più grave delitto il nominarlo Vescovo, ch' è nome non solo d' Officio, ma ben anche di Dignità. E ciò non ostante la Chiesa ha soluto alcuna volta così praticare, secondo ne testimonia Hincmaro (1): *Tametsi primis Ecclesiæ temporibus utrique Presbyteri, utrique vocabantur Episcopi, quorum uni sapientiæ maturitatem, alteri industriam curæ pastoralis significant: quorum licet in quibusdam sint discreta officia Dignitatum, uno nomine sacræ Regulæ comprehendunt*. E la ragione si era, che prima che questa voce *Vescovo* entrasse nella Chiesa a dinotarci una Dignità, era già voce dinotante Officio, il quale esercitandosi ancora da' Sacerdoti, ben senza errore e senza delitto anche i Sacerdoti si chiamavano Vescovi. Quindi disse S. Gian Crisostomo (2): *Non enim multum distant; nam & Presbyteris Ecclesiæ cura permissa est, & magisterium, & quæ de Episcopis dixit, etiam Præsbyteris congruunt, sola quippe ordinatione superiores illi sunt?* E S. Girolamo (3). *Quid enim facit excepta ordinatione Episcopus, quod non fa-*

(1) *Tom.* 1. *fac.* 218.
(2) *Homil.* 2. *in Ep.* 1. *ad Timoth.*
(3) *Epist. ad Evagr.*

faciat Presbyter. E forse più chiaramente altrove (1). Ma non dee tralasciarsi di notare quel che dice S.Epifanio (2), mentre dottamente confuta la resia di Arrio che erroneamente diceva essere uguali a' Sacerdoti i Vescovi: *Episcoporum ordo ad gignendos patres præcipuè pertinet*: con quel che siegue. Nè faccia tanto rumore l'Anonimo che nel Decreto sia D. Domenico chiamato *Cappellano*, conciossiachè perchè così fosse colà denominato, ben dissi io in mia Scrittura; nè sarà la prima volta che un Parroco si dica Cappellano, mille esempj ne sono, ed in una carta di cui dobbiamo più giù far parola indifferentemente il Curato di Celle si nomina ora *Cappellanus plebatus de Celle*, e ora *Rector*.

Che direm dunque gentilissimo Monsignor mio di sì gran delitto di cui siamo accagionati D. Domenico ed io? Io sò quel che essi dicono, che queste mie ragioni son tratte dell' antica Disciplina della Chiesa, e che ora la cosa stea tutta altrimenti. A che risponderò colle parole del Van-Espen (3): *Hinc ulterius intelligeretur, quam utile, immò penè necessarium sit, non tantum* de

(1) *Adversf. Lucif.*
(2) *Hæres. 72. num. 3.*
[3] *Jus Eccles. Univ. par. 2. sect. 3. tit. 1. cap. 1. num. 28.*

de moderna, sed etiam de pristina, circa Beneficia Disciplina esse instructum: ut ex hac notitia facilius ipse Ecclesiæ spiritus, qui semper præcipuè attendendus est, percipi; ipsaque exterior Disciplina, quantum possibile, secundum illum spiritum dirigi possit. E soggiugnerò che anche secondo la moderna Disciplina la voce *Parroco* dinota Officio e non Dignità.

Ma facciam ritorno all' Anonimo il quale io mi credo che se queste cose sentisse, dovrebbe arrossarsi avendo sangue nelle vene di ciò ch' e' aggiugne in questo §. E' vuol che sia *superlativa malizia* [io non sò donde cava fuori sì fatti epiteti isquisiti] di *D. Domenico* quell' infingersi di non conoscere *le Chiese tutte, fuori delle Parrocchiali, in cui si esercita la cura dell' Anime.* Ma di ciò e di quel che quì siegue ne tornerà meglio ragionar nel seguente §.

XII. Voi ben sapete ch' io affermai nella mia Difesa che laddove il Popolo di alcuna Parrocchia fosse tanto accresciuto che non potesse il solo Parroco attendere alla cura dell' Anime tutte de' suoi Parrochiani, il Concilio Tridentino ordina a' Vescovi o che si costringa il Parroco ad eleggersi altri Sacerdoti che l' ajutino, o ch' egli il Vescovo proceda alla fondazione di nuova Par-

roc-

rocchia dismembrando la prima (1). Soggiunsi altresì colla dottrina del Van-Espen (2) che nel primo caso, que' Sacerdoti che in suo ajuto si elegga il Parroco chiamansi in Germania Vici-pastori, i quali non essendo istituiti nella cura dall' Ordinario, esercitano quella non *proprio jure*, ma in nome del Parroco e mescolatamente con essolui nello stesso territorio. Essi sono salariati del Parroco non avendo *congrua* stabilita. Quindi argomentai ch' esercitando D. Domenico Mazzella *proprio jure* la cura, poichè ne fu istituito dal suo Ordinario, ed esercitandola in territorio diviso e separato da quel del Vicario Curato, ed avendo nella fondazione *congrua* stabilita, non poteva in modo alcuno riputarsi di que' Sacerdoti che secondo il Concilio si elegge in suo ajuto il Parroco, e che Vici-pastori chiama il Van-Espen, e noi diciamo con vocabolo greco *Economi*, i quali *Economi* nella prima loro istituzione amministrando il temporale della Chiesa erano indifferentemente chiamati *Economi*, *Patrigni*, *Vicidomini*, *e Prepositi*, ed i quali il Concilio IV. di Toleto [3] chiama ancora *Vicivescovi : Eos, quos Æconomos*

(1) *Seff.* 21. *cap.* 4. *de refor.*
(2) *J. E. V. par.* 1. *t.* 3. *c.* 2.
[3] *Cap.* 47.

mos graci appellant, *hoc est Vice-Episcopi res ecclesiasticas tractant*. Or ſiccome *Economi* furon detti que' che amminiſtravano unitamente col Veſcovo e in ajuto ſuo il temporale, così *Economi* ora ſi dicono que' che miniſtrano unitamente col Parroco e in ajuto ſuo lo ſpirituale. Ricordatevi ora di grazia delle mie parole che dicono: *Eſſi certamente i noſtri Economi non ſono nè eſſer poſſono que' Vici-paſtori di cui abbiam ragionato: così dunque ſe il Vicario Curato non vuol dall' altro canto che ſien Parrocchie*, *dobbiam ſenza meno affermare che ſieno una terza ſpecie di coſa che non ſapremmo diffinire* (1). Or l'Anonimo mi accuſa nel §. precedente ſiccome io diſſi, che io ſupponeſſi *incognite fuori di una tal qualità vera Parrocchiale*, *le Chieſe tutte in cui ſi eſercita la cura dell' anime*. *Nel che notoriamente ſi fa paleſe a tutti la ſomma ignoranza del Mazzella*, vedete voi dunque manifeſtamente che avendo io detto non eſſerci altri nella Chieſa, ſe non che i Parrochi e i Vici-paſtori o ſien gli Economi, col ripigliarmi l'Anonimo in sì fatta guiſa dimoſtra, ch' egli ha pur trovo la terza ſpecie da me ignorata. Sì che l'ha trovo. Sentianla dunque qual ſia. Egli afferma in queſto §. che ſien le Chieſe coadju-

C tri-

(1) *Difeſa del Mazzella facc.* 38.

trici. Quì si affanna a dimostrare, e perciò suda anza e trafela, che queste vi sieno state così prima, come dopo il Concilio di Trento. Non vi calzerebbe e' dunque quì bene quel bel motto con cui Antalcida chiuse la strozza a colui che con pomposo apparato si faceva a lodar Ercole, a lui dicendo: *E chi l' ha biasmato mai?* Così io dir parimente potrei; *e chi l' ha negato mai?* La sua opera esser dovea di dimostrarci non che queste Chiese vi fossero, ma che i Rettori o sien Cappellani di esse fossero di quella terza specie ch' io dissi ignorare. Quì bisognava sì ch' ei facesse valere la sua gran perizia nelle materie Chiesastiche, non già nel dirci che vi fossero tali Chiese. E pur fosse piaciuto al Signore ch' egli avesse saputo l' origine loro e l' uso che di loro si faceva.

Egli dunque per provarci che queste Chiese vi fossero prima del Concilio di Trento l' argumenta dal trovarne fatta menzione presso Lapo antico Canonista, citandone l'allegazione *66.* comechè nel vero fosse la *67.* Abbaglio per altro facile a prendersi essendo quel libro stampato in caratteri longobardi nell'anno 1537. Voi noterete esser questa troppo meschina pruova, dappoichè la Storia ne dimostra che tali Cappelle o Oratorj, che poi servirono alcune volte per Chiese coadjutri-

trici, come manifesterò di quì a poco, hanno avuta antichissima l'origine, e che furon prima fabbricate nelle Ville da' Magnati e dagli uomini ricchi, e poi nelle Città, dove le Chiese o sieno i Titoli, che ora diremmo Parrocchie, eran già da più tempo. Ma lasciam ciò. Io dico che quantunque in que' primi tempi vi fossero molte Chiese, tuttavolta non si amministrava la Sacra Cena, se non che nella sola Cattedrale, e dal solo Vescovo, dal quale si mandava il *Fermento* a' Sacerdoti dell' altre Chiese (1): *ut*, dice Innocenzio I. (2), *se a nostra comunione non judicent separatos*. Verrebbe quì molto in acconcio di ragionare dell' *Eulogie*, ma perciocchè niente ajuta la suddetta notizia a più chiarire il mio argomento, e ciò far non puossi senza lungo sermone, ad altro tempo mi piace di riserbarlo. Allora non vi era nè pure divisione di territorio, la quale s' introdusse non prima del IV. secolo in cui si assegnò certo e determinato quartiere a ciascuna Cappella, che in tal guisa divenne Parrocchia. E poichè cominciò a darsi in esse il Santo Battesmo, furon parimente dinominate Battesmali, tantochè Pipino Re d'Italia (3) dimo-

 stra,

[1] *Euseb. lib.* 1. *cap.* 24.
[2] *Epist.* 1.
[3] *Leg. Longob. lib.* 1.

ſtra che queſte Chieſe, anche a ſuo tempo in cui eran già Batteſmali, ſi chiamaſſero *Oratorj*, dicendo: *Eccleſias baptiſmales, ſeu Oracula a longo tempore reſtauraverunt;* e le Parrocchie ſi chiamavano ſimilmente Cappelle, come da una Carta di Ottone Imperadore dell' anno 977. (1): *Adelheidis Imperatrix Capellam decimalem, vel baptiſmalem cum tota villa, in qua ſita eſt, donavit &c.* Colla diviſione del territorio queſte Chieſe ſi chiamarono ancora *Plebes*, dinotandoci con ciò quella quantità di Fedeli ch' era poſta ſotto la cura d' un Sacerdote: così nel Sinodo di Pavia dell' anno 876. (2) ſi legge: *Eccleſiæ baptiſmales, quas Plebes appellant*. In sì fatta diviſione non per tanto non tutte le Cappelle ebbero Sacerdote ad eſſe ordinato. Per la qual coſa ne' quartieri a talune aſſegnati ci s' incontravano più Cappelle, nelle quali non ſi amminiſtrava, ſe non che nel caſo di neceſſità, di modo che nel Concilio di Magonza (3) ſtà ſcritto: *In Capellas miſſas interea celebrare liceat donec ipſæ Eccleſiæ reſtaurari queant*. Ma Hincmaro (4) apertamente il dice: *Quidam Presbyteri præter Eccleſiam, in qua titulati ſunt, etiam*

[1] *Preſſo Martene tom. 1. Anecd. col. 93.*
[2] *Concil. Labbean. edit. pag. 61. cap. 6.*
(3) *Can. 9.*
(4) *Concil. Gall. tom. 5. p. 636.*

etiam Capellas habent. E nelle leggi Longobarde (1) si ritrova: *Ecclesiæ, & Capellæ, quæ in vestra Parochia sunt*. Si chiamavan le Chiese ancora *Titoli*, perchè i Sacerdoti che in quelle amministravano si dinominavano da quella Chiesa (2), benchè alcuni volessero che ciò venisse da certi segni che *Titoli* parimente si dicevano, i quali venivan posti al di fuori delle Chiese ove si amministrava per farle riconoscere da' soli Cristiani, nascondendole a' Gentili.

Servivan dunque sì fatte Cappelle in supplemento e in ajuto della Pieve, qualora il bisogno il richiedeva, onde si dissero *succursali*, *subalari*, *coadjutrici*. In una carta rapportata dal Muratori (3) dell' anno 1287. risguardante un litigio insorto tra' Piovani di Celle nella Diocesi di Pistoja si legge: *Plebs de Cellis habet subjectas decem Capellas, Ecclesia de Casore est subjecta Plebi de Cellis, tanquam suæ Plebi*. In queste Cappelle adunque i Parrochi mandavano alcuni Sacerdoti a servire il Popolo quando la bisogna il voleva: costoro non però che a far ciò destinati venivano non eran

(1) *Lib.* 3. *tit.* 3. §. 2.

(2) *Baron. Ann.* 112. *n.* 4. 5. *e* 6.

(3) *Antiquit. Italic. Med. Ævi. Tom.* 6. *diss.* 74.

nella cura dal Vescovo istituiti, essendo semplici messi del Parroco, ed in conseguenza suoi manuali. S.Gregorio Magno (1) scrivendo a Castorio Vescovo di Rimini di una di sì fatte Cappelle che Timotea illustre Donna avea fondata, gli proibì espressamente d' incardinarvi Sacerdote, dicendo: *Prædictum Oratorium absque Missis publicis solemniter consecrabis; ita ut in eodem loco, nec futuris temporibus Baptisterium construatur, nec Presbyterum constituas Cardinalem*. Che quel Sacerdote che in alcuna di queste Cappelle era dal Vescovo alla cura istituito più non era manuale del Curato, secondo il Pontefice Alessandro III. scrivendo ad Amato Vescovo di Ferrara ne afferma: *Nec cuiquam fas sit in cæteris Ecclesiis Capellanum absque consensu tuo constituere, vel amovere . . . . Capellanus verò, qui authoritate tua fuerit constitutus, de manu tua curam animarum recipiat*. Ed allora quelle Cappelle divenivan Parrocchie, siccome più sopra ho detto, e que' Cappellani Parrochi: imperocchè molto prima del Concilio Tridentino e della Decretale di Alessandro III. avevano i Vescovi il dritto di ergere nuove Parrocchie dismembrando l'antiche, quando esigevalo la necessità del Popolo, secondo sta or-

(1) *Lib. 2. Ep. 9.*

ordinato nel Concilio di Meaux dell'anno 845. (1). La qual cosa veder potea l'Anonimo nello stesso luogo da essolui allegato del Lapo. Or queste nuove Parrocchie che colla dismembrazione dell'antica eran fondate, riconoscevan sempre quella per sua Parrocchia primitiva, comechè fossero Chiese da per se e non soggette, avendo il proprio Sacerdote, poichè soggette si dicevan solo le Chiese che proprio Sacerdote non avevano. Così Hincmaro (2): *Ecclesia de Follanæbrajo nunquam fuerit subjecta, sed Presbyterum semper habuerit*. Molte volte non per tanto tali Chiese non avevan nè sepolture nè Fonte battesmale, ed erano obbligati i loro Rettori di accudire nelle Vigilie di Pasqua e di Pentecoste al Battesimo Solenne che si celebrava nella primitiva Parrocchia. Tanto abbiamo da una Bolla di Celestino III. dell'anno 1194. scritta a' Calonaci di S. Riparata di Lucca. La qual cosa più apertamente era stata già ordinata nel II. Concilio di Aquisgrana dell'anno 836. (3), e nel Concilio di Tolosa dell'anno 843. (4). Non è dunque tanto strano come Voi Monsignor mio avrete già da

 voi

(1) *Can.* 7.
(2) *Ep.* 7. presso *Labè*.
(3) *Can.* 16.
(4) *Can.* 7. *&* *seq.*

voi ſteſſo conoſciuto, quanto ſembra all' Anonimo nel §. precedente che vi poſſa eſſere un Parroco che ne riconoſca un altro per primitivo, e che queſto altro n' eſerciti i dritti onorifici nella Parrocchia di quello. Da queſte notizie che abbiano ſoltanto accennate della Diſciplina della Chieſa a Voi molto prima già note, agevolmente ſi raccoglie che le Chieſe *Subalari*, *Succurſali*, e *Coadjutrici* eran reputate Cappelle ſuddite della Parrocchia, e in conſeguenza non avean proprio Sacerdote nè territorio, ed eran quaſi per fizione legale credute Cappelle ed Altari della ſteſſa Chieſa parrocchiale; le quali ciò non oſtante venivan chiamate *minores tituli*, ed i ſuoi Vici-paſtori *Parochi minores*, come ſi ravviſa dal Sinodo di Pavia dell' anno 850., e da altri Canoni rapportati da Antonio di Agoſtino e dal Labè dell' anno 904. (1). Di queſte dunque dice il Signor Benvagliente Patrizio Saneſe ſcrivendo al Muratori: *Uti enim Capellæ, ſivè Sacella ſunt Eccleſiis, hoc eſt Templis connexæ, eorumque pars; ita Parochiæ minores, quod Eccleſiæ Majoris, ſive Plebis partes eſſent, Capellæ videntur appellatæ*. Quindi quel Sacerdote che in nome del Parroco vi amminiſtrava, altro non

(1) *Conc. Tom. 9. fac. 506.*

non dee riputarſi che qual Vice-paſtore che miniſtri nella ſteſſa Chieſa e nel territorio ſteſso, il quale, per buona ſorte mia, fu a me noto, e da me riſaputo.

Ora in dimoſtrazione che i Cappellani di queſte Cappelle altri non ſieno nè altri ſi vogliano riputare, ſe non che Vicipaſtori o Economi, che vogliam dire, diciamo ch' eſſi nè ſono nella cura dall' Ordinario iſtituiti, eſercitando quella in nome del Parroco, ed in conſeguente non *proprio jure* ma *precario nomine*, nè hanno territorio diviſo, ma meſcolatamente col Parroco in uno ſteſso territorio amminiſtrano: nè hanno *congrua*, ma ſono dal Parroco ſalariati. Or che tanto ſia vero, reſterà conchiudentemente provato colle ſteſse autorità, che quì ne cita l'Anonimo.

La prima in ordine è la dottrina del Lapo rapportata dal Fagnano (1). Il Lapo (2) racconta che fu in Firenze, ed è ancora, un Muniſtero dell' ordine di S. Benedetto ricchiſſimo di facoltà, il quale era poſto fuori delle mura della Città; ed era chiamato di S. Ambrogio: queſto aveva in ſua curi una vaſtiſſima Parrocchia parimente fuora della Città ſituata, ma poichè fu augu-

(1) *In cap. ad audientiam de Eccl. ædific. num.*20.

(2) *Alleg. 67. de Paroch.*

gumentato il Popolo Fiorentino, ed il circuito della Città di gran lunga allargato, rimase il Munistero suddetto chiuso dalle mura e buona parte della sua Parrocchia, restandone al di fuori il rimanente. Non potendo perciò la notte il Curato attendere alla cura di quelle Anime della parte ch'era fuori rimasta, si consigliò il Lapo del come dovea provvedersi a tal disordine, ed egli rispose: O con ergersi una nuova Parrocchia fuori della Città: o con obbligare quel Munistero ad edificarvi una Cappella, la quale rimanendo unita ad esso, potea egli averci un Sacerdote, perchè la notte occorresse al bisogno dell' Anime de' Parrocchiani che fuori abitavano. Questa Cappella sarebbe stata simile alle antiche Cappelle e agli Oratorj de' quali abbiam sopra fatta menzione, che assolutamente appartengono alla Parrocchiale Chiesa, il Parroco della quale vi destina uno de' suoi Vici-pastori o Economi per comodo del Popolo ad amministrare in caso di bisogno in nome suo. Nè costui sarà mai dall' Ordinario istituito nè avrà congrua nè territorio separato e distinto. Ecco che questa non è quella terza specie ch' egli l' Anonimo per convincermi di quella *sua somma ignoranza* ha impreso a dimostrare: sì fatti Sacerdoti essendo que' Vici-pastori de' quali fu già da me ragionato. La dottrina del Fagnano ch' è

la

la seconda allegata è la stessa di quella del Lapo, se non quanto poteva togliere all' Anonimo la maraviglia di cui si mostrò preso nel precedente §., come un Parroco cioè potesse esser dipendente di un altro Parroco, e come questo altro potesse avere molti dritti nella Parrocchia di quello, dicendo ella (1): *Quod cum factum fuerit* (parlando della erezione della nuova Parrocchia) *illa pars Populi, quæ novis Ecclesiis supponitur, a jure prioris Ecclesiæ absolvitur . . . . . nisi in quantum Episcopus prædicta jura reservaverit in limine fundationis*. Quì potea l'Anonimo da se stesso vedere senza dimandarlo ad altri dove il Mazzella avesse potuto mai leggere di potersi dare un Parroco, che per fare alcune fonzioni Parrochiali avesse bisogno della licenza del primitivo Parroco, e che in una Parrocchia un altro Parroco potesse ministrare. Ed in tal guisa si sarebbe di tanta maraviglia sgravato il mio dolcissimo Anonimo, giacchè credo che per quel che si è narrato innanzi, non si maraviglierà più, che un Parroco possa chiamarsi Cappellano. Codeste tante maraviglie di leggieri mi fan credere che l'Anonimo non abbia capita la mia Scrittura; che se l'avesse intesa, dove io parlo dell' esorbitan-

(1) *Num.* 10.

tanti servitù con le quali fu fondata la nuova Parrocchia, avrebbe ritrovato da deporre ogni stupore: che se io mi spiegai strettamente, credeva allora di scrivere cui intendesse queste materie, ma poichè le lesse ancora chi non l'intese, dissero certamente questi che le dottrine colà rapportate non erano al caso.

L' altra dottrina in seguela è del Cardinal di Luca (1). Quì bisogna seguire le parole dell' Anonimo perchè si vegga quanto egli intenda il latino di questo scrittore, e con quanta esattezza rapporti le dottrine degli Autori. Egli dice: *Ed il Cardinal di Luca in un consimil caso di chiudersi le porte della Città di Lucca* consultus *dice*, *Præfato &c.* Fin quì va bene, ma non direte poi che sia la più leggiadra cosa del Mondo il soggiugnere: *E di sì fatto rimedio ne assegna la ragione*: Quod esset dissolvere (ma il Cardinal di Luca dice: *Atque ita dissolvere*) considerabile corpus, quod ob Populi, & Clericorum numerum Ecclesia matrix (*ista Ecclesia*, *non già matrix*) constituit, cum majore Animarum profectu, ac divini cultus decore, (*non solum*) quia Missæ Conventuales, aliaque divina officia statutis temporibus solemniter celebrentur more Cathedralium, & Collegiatarum, quod in

(1) *De Paroch. disc.* 34.

in singulis Parochiis sequi *non potest*. La leggiadria intanto non è già nello scambiamento e troncamento delle parole già notato, ma sibbene nella convenienza della ragione. Questa ragione che quì si adduce non conviene in modo alcuno al fatto di Lucca, ch' era una Parrocchia annessa al Munistero degli Olivetani, della quale in fine del suo discorso ragiona per via d'incidenza il Cardinal di Luca. La ragione allegata solamente e particolarmente conviene alla Chiesa Parrocchiale di Bacceno la quale faceva *figuram conspicuæ Collegiatæ*, non tanto per l' ampiezza del suo territorio e per lo novero grande de' suoi Parrocchiani, quanto per la quantità de' Cappellani e de' Preti che la servivano. Che ve ne pare? Si chiama questo intendere il Cardinal di Luca che una ragione, che quel dotto Scrittore adduce tutta particolare per la Chiesa di cui e' parla, si crede rapportata per un' altra Chiesa alla quale affatto non può convenire?

Il Cardinal di Luca adunque ragionando della Chiesa di Bacceno esamina, se per quel bisogno fosse più proprio dividerla in due Parrocchie o darle un Vice-pastore per comodo de' Parrocchiani ch' eran fuori della Città, secondo la disposizione del Concilio di Trento. Dice egli in prima: *Brevius dicebam, adeò magnum laborem inanem videri, cum ista*

ma-

materia certam, & determinatam regulam non recipiat. Indi conchiude che in quel caso sarebbe più proprio darsi il Vice-pastore, così per non dismembrare una Parrocchia tanto cospicua che faceva figura d'insigne Collegiata, come (ch'è quel che ha taciuto l' Anonimo onde ha tolto dalle parole del Cardinal di Luca quel *non solum*) per non fondarsi una Parrocchia rurale : *Sed fortius quia hujusmodi ruralibus Parochiis facilius, quam in iis, quæ sunt in Civitatibus, vel locis inhabitatis sub oculis superiorum, plura resultare inconvenientia, comprobat praxis*. La qual ragione di quanta efficacia sia non saprebbe concepir l' Anonimo, ma l'intende bensì chi la Disciplina della Chiesa intende. S. Paolo scrisse a Tito (1) averlo lasciato in Creta, come ho sopra notato, *ut constituat per Civitates Presbyteros*, non già fuori delle Città, onde ne' primi Secoli non mai ebbe in costume la Chiesa di fondar Parrocchie fuori delle Città, forse in ciò come in molte cose imitando i costumi della Sinagoga della quale i Leviti e i Sacerdoti non mai eran dispersi per gli borghi, ma secondo gli ordinamenti dati da Dio a Mosè eran distribuiti nelle gran Città. Ma quel che importa tutto si è che queste dottrine citate dall' Anonimo riguardano quel che si dee fare in qualche caso par-

(1) *Sopra citato*.

particolare, se ajutare cioè il Parroco col Vice-pastore o dividere la Parrocchia fondandone altre, non già quel che si è fatto, se siasi dato il Vice-pastore o se si sia divisa la Parrocchia ch'è quel noi esaminamo, ed io ho sostenuto e provato nella mia Scrittura che si è divisa la Parrocchia, a che risponder dovea l' Anonimo. Lo stesso è da dirsi dell' altra dottrina ch' e' cita del Bessel, che per essere troppo aperta non fa uopo di partitamente ragionarne. Tutte le sì fatte autorità adunque non solo che non dimostrano la terza specie, ch'egli voleva che per *somma ignoranza* non si sapesse dal Mazzella, ma apertamente confermano o che si debba fondare nuova Parrocchia o che si vogliano aggiugnere i Vicipastori o gli Economi in ajuto del Parroco.

XIII. Ora chi non ridesse m' imagino al sicuro che non riderebbe anche vedendo gli asini mangiare i cardi. Ed udite s' io dica il vero. L' Anonimo dopo l' allegate dottrine comincia questo §. così: *E se con tutto ciò il nostro novello graziosissimo Parroco Mazzella, da se assunto a questa graduazione, tuttavia incontrava lo scrupolo di non vedersi tali Chiese curate, meramente coadjutrici, enunciate nel Concilio di Trento, ben poteva egli prontamente deporlo in leggendo il capitolo* 4. della sess. 21. de reformatione, *in cui parla espressamente il Concilio* de Eccle-

clesiis Parochialibus, vel Baptismalibus *addette all' amministrazione de' Sagramenti*. Ognun crederebbe secondo queste parole suonano, che le Chiese Battesmali e le Parrocchiali non sieno le stesse, ma e che differissero tra loro, e che le Battesmali fossero di quella terza specie ch' e' va cercando, o almeno almeno che fossero da meno delle Parrocchiali. Ma ognun sa che le Parrocchiali prima non aveano il batisteo, che la sola Cattedrale avea, di che parleremo ancora un' altra volta. Di più secondo quelle parole ognuno parimente crederebbe che questo capitolo 4. ch' egli quì allega non fosse già quello in cui il Concilio ordina, o di costringersi il Parroco ad eleggersi in ajuto i Vici-pastori, o di fondare le nuove Parrocchie: anzi crederebbe che non fosse esso stato da me intieramente trascritto nella mia Scrittura. Ma poichè Chiese Battismali e Parrocchiali suonan lo stesso, e quel capitolo è lo stesso che io intieramente trascrissi in mia Allegazione, non dissi io vero che qualunque legga le notate parole dell' Anonimo, se non ridesse dir bisognerebbe ancorchè fosse Socrate o Senocrate o alcùn altro forse che non rise mai, ch' egli di ridere come gli altri uomini non avesse la podestà?

Quì fa uopo avvertire un abbaglio del Gibert, il quale abbaglio siccome è scusabile

in

in Gibert che sì voluminosa opera scrisse; così non è da tacersi nell' Anonimo. Anzi è maravigliosa cosa che lasciando questi tante belle cose dette da colui, solo come i scarafaggi fanno abbia dato in questa lordura, dove quel valente uomo ha manifestamente abbagliato per formarne una pruova del suo non sostenibile assunto. Il Gibert (1) dunque parlando de' Coadjutori e de' Vicarj che si danno anco a' Parrochi, dice così: *Vicarii Coadjutorum nulla fit in corpore juris Canonici, saltem expressa, mentio; in Concilio autem Tridentino unus est tantum circa illum locus*. E quì rapporta le parole del Concilio da me poste in nota le quali dicono: *Episcopi in omnibus Ecclesiis Parochialibus, vel Baptismalibus, in quibus Populus ita numerosus sit, ut unus Rector non possit sufficere, cogant Rectores sibi Sacerdotes ad hoc munus adjungere*. Da queste parole del Concilio chiaramente appare che le Chiese le quali debbansi soccorrere con nuovo ajuto per l' accrescimento del Popolo, sieno le Parrocchiali e le Battesmali. Or se queste son quelle che si debban soccorrere, non è abbaglio agli occhi di tutti patente quel del Gibert ove dice che sembra intendersi che il Concilio abbia

D pre-.

---

[1] *Jus Canon. tom. 2. tit. 10. sect. 18 resol. 2.*

preso per Chiese *Battesmali* le *Succursali* e le *Coadjutorie*, le quali egli stesso colà dice che nelle urgenti necessità si ergono in ajuto delle Parrocchiali? Queste che il Concilio dice che debbano ajutarsi egli vuole che debbano servire di ajuto? Tali sono le parole di Gibert: *Hunc circa locum*, del Concilio, *notandum I. Ecclesias Baptismales intelligendas videri Ecclesias Succursales, vel Coadjutorias, ut loquitur Congregatio Concilii interpres, quæ ad Sacramenta saluti necessaria in urgenti necessitate administranda potissimè eriguntur*, dove si scorge esser tale l'abbaglio del Gibert ch'e' non si pare ben bene concordare con seco stesso. Io vi ho detto alquanto sopra che le Parrocchiali Chiese sono le stesse che le Battesmali secondo la moderna Disciplina, ma secondo l'antica le Battesmali tutte eran Parrocchiali, laddove non tutte le Parrocchiali erano Battesmali. E quindi due Chiese Battesmali non possono stare in uno stesso territorio (1), di che io farò per avventura menzione poco appresso, nella guisa stessa che star non vi possono due Parrocchiali. Sentite ora il Van-Espen (2): *Que-*

[1] *Decr. part. 2. cons. 16. quæst. 1. can. 54. & 55.*

[2] *I. E. U. part. 2. sect. 1. tit. 3. c. 3. num. 14.*

Quemadmodum primis sæculis penè soli Episcopi baptismum solemnem conferebant; atque baptismi soli Ministri ordinarii reputabantur, ita in sola Ecclesia Cathedrali, seu Episcopali; vel certè Baptisterio illi Ecclesiæ juncto Baptismus solemnis administrabatur. Notatque Christianus Lupus (1), *quod olim sola principalis Ecclesia habuerit Baptisterium*. Quindi rapportando che per l' augumento de' Fedeli fu bisogno di augumentarsi i Batistei, *non tamen nisi in principalioribus Ecclesiis, aut propè eas, quas propterea Baptismales dixerunt, ad distinctionem earum Ecclesiarum etiam Parrocchialium, quæ Baptirio carebant; quemadmodum etiam num hodie in aliquibus Civitatibus plures cernuntur Ecclesiæ Parochiales Baptisterio destitutæ*. Quì adducendo l'esempio di Liegi dove vi son circa trenta Parrocchie ed un Batisteo ch' è nella Cattedrale. Cose le quali tutte minutamente esamina il Vicecomite (2). E l' Anonimo poteva veder tutto ciò ben anche al suo Du-Fresne ch' e' cita più basso, il quale rapporta tanti e tanti Canoni che questo ne dimostrano, onde soggiugne: *Quibus in locis per Ecclesias Baptismales ferè debent intelligi Parrocchiales, quamvis,*

 & a-

[1] *De African. Eccl. appell. cap.* 28.

[2] *Observ. Eccl. de Ant. Bapt. Rit. lib.* 1. *cap.* 8. *&* 9.

& aliæ principales quandoque possint intelligi, in quibus bis in anno in Pascha scilicet, & Pentecoste solemni ritu Baptisma conferri consuevit.

Dopo citato laddove abbagliò il Gibert l' Anonimo soggiugne. *Che per dissingannarsi appieno* (il Mazzella) *della differenza delle Chiese Parrocchiali dall' altre molte, che non sono tali, quantunque sieno addette alla cura dell' anime, quando questo luogo del Concilio non gli bastava* (ed in vero che bastar non gli potea come abbiam veduto) *poteva leggere* il cap. 2. della sess. 5. *in quelle parole:* Et quicumque Parochiales, vel alias curam animarum *habentes Ecclesias*. Quì però quantunque taccia l' Anonimo, non termina il sentimento del Concilio essendosi cominciato da un *quicumque:* siegue dunque a dire: *quocumque modo obtinet*. Da ciò vuole egli l' Anonimo argumentare che oltre le Parrocchiali vi sieno altre Chiese che han cura d' anime. Or vedete com' egli non intende affatto le parole del Concilio. Volendo il Concilio in quel capitolo obbligare tutti coloro che portano cura a predicare e a sermonare sul Vangelo, prima ragiona de' Vescovi, degli Arcivescovi, de' Primati, e di tutti gli altri Prelati, e poi degli Arcipreti, e de' Piovani, e di chiunque altro che in qualsivoglia modo abbia ottenuto Chiesa Parrocchiale o altra

con

con cura d' anime. Tra queste altre vorrebbe il povero Anonimo ritrovarci le *Succursali*, le *Subalari*, e le *Coadjutorali*, ed in fine una che fosse di quella terza specie che si è sì nascosta, che non è stato più possibile a lui di rinvenire. Ma quel che mortificherà non poco l' Anonimo si è che il Van-Espen (1) ne addita quali sieno, e quali si debba intender che sieno quelle di cui parla il Concilio, e tra queste non vi ritroverà quelle ch' e' cerca: *Cum ergo non tantum Pastoribus, sed & Decanis, Præpositis, & Archipresbyteris Cathedralium, & Collegiatarum Ecclesiarum cura, seu regimen, pro varia Ecclesiarum consuetudine, & fundatione, incumbat, hi quoque recogitare debent, ea quæ ibidem Synodus Tridentina expressit; præcepto divino sibi incumbere respectu Cleri, & Populi, quorum cura ipsis ratione Beneficiorum, vel Dignitatum commissa est*. Che se tanta fede non voglia prestare al Van-Espen, il senta da una Decretale altresì tratta dal Concilio Lateranese (2): *Decanatum, Archidiaconatum, & alia, quæ curam animarum habent annexam, nullus omninò suscipiat, sed nec parochialis Ecclesiæ regimen, nisi qui jam 25. ætatis annum attingerit*. Perchè è manifesto che non bisogna correre a furia, nè

[1] *I. E. U. part. 2. sect. 3. tom. 1. c. 4. num. 5.*

(2) *Cap. 7. de elect.*

nè credere immantinente che ciò che da noi non s'intende, o che si ci mostra nuovo, o che ci pare a noi che possa servire a nostro uopo, sia senz' altro esame da usarlo, conciossiacosachè bisogna saper tutte le cose di cui si tratta per potere con certezza affermare di che cosa particolare intende parlare una legge che parla generalmente. Quell' altre Chiese dunque del Concilio *curam animarum habentes* non sono le *Succursali*, e le *Coadjutorie*, ma quelle sì bene che ne dimostra il Van-Espen e gli altri Canoni allegati, che hanno cura d' anime senza essere Parrocchiali.

Similmente vuol dirsi dell' altro luogo ch' egli allega del Concilio dicendo: *Ed il cap.* 5. *della sopracitata* Sess. 21. *dove à Vescovi, come anche Delegati della Sede Apostolica si concede in certi casi* facere uniones perpetuas quarumcumque Ecclesiarum Parochialium, Baptismalium, & aliorum Beneficiorum Curatorum, vel non Curatorum *cum Curatis* &c. Fanno i Canonisti una distinzione tra Beneficio Parrocchiale, e Beneficio Curato, ch' è quella che bisognava che l' Anonimo sapesse prima di fare il suo argumento. Per Beneficio Parrocchiale intendono quel che abbia la sola cura attuale, e risguardante il solo foro interno; e per Curato quel che abbia la cura abituale e attuale così nel foro interno,

no, come nell'esterno e contenzioso (1). Sapendosi ora questa differenza intenderassi bene il Concilio, e si comprenderà che non poteva al sicuro *dissingannarsi appieno* il Mazzella *della differenza delle Chiese*, conciossiachè sapendo egli questa distinzione non poteva mai venirgli in mente che tra le Chiese curate vi fossero comprese le *Succursali*, e l'*Adjutrici.*

XIV. Ma ecco come l'Anonimo riprende il suo ragionare in dimostrazione che il Concilio negli allegati luoghi abbia inteso delle sue Chiese *Succursali*, *Subalari*, e *Manuali*: *Son troppo note, perchè si sappiamo da chi appena del dritto Canonico abbia, benchè picciola cognizione, le Chiese Subalari &c.* Lode a Dio ch'egli dimostra col fatto una volta la verità di questa proposizione che afferma. Qual minore cognizione può aversi del dritto Canonino di quella d'ignorare la differenza che fanno i Canonisti tra Beneficio Parrocchiale, e Beneficio Curato? D'ignorare che le Cattedrali e le Collegiali abbiano cura d'anime? D'ignorare che questa l'hanno i Decani i Prepositi e gli Arcipreti? E pure uno che tutto ignora

 sa

(1) *Gonzalez ad Reg. Canc. Reg. de Idiomate qu.* 11. *n.* 4. *Barbosa de Off. & pot. Paroc. p.* 1. *cap.* 1. *n.* 45. *& collect. in l.* 1. *Decr. de Elect. potest. cap.* 54. *n.*2.

sa non per tanto esservi le Chese *Succursali*, *Subalari*, e *Manuali*.

Non occorra gentilissimo Monsignor mio che io vi ragioni delle dottrine ch' egli allega di Du-Cange, di Amustazzo, di Tonduto, e di Tusco, poichè rapportandone egli al margine le parole, da queste ognun vede, senz' altra mia dimostrazione, che non solo non provano il suo intendimento, ma che lo distruggono ancora intieramente. Quelle ch' egli trascrive dal Du-Fresne, parlando delle Cappelle *ad Succurrendum*, le quali dicono: *Eam tamen nullus nisi in voluntate Canonicorum deservire, vel ministrare poterant*, troppo apertamente dimostrano che i Cappellani di quelle Chiese non erano istituiti dall' Ordinario nella cura, ma che in nome del Parroco ne' gravi bisogni l'esercitavano. Così quell'altre dell'Amustazzo: *Nec enim Oratoria remanent in proprietate Ecclesiæ parochialis Matricis, nec divisio fit decimarum, sed tantum Clericus, seu Minister deputatur a Parocho proprio*. Come quell'altre di Tonduto: *ibique Rector apponeret unum Sacerdotem adjutorium;* le quali ancora diventano più chiare col sapersi ch' egli in questo luogo comenta la determinazione da me rapportata del Concilio di Trento. Lo stesso finalmente dimostrano quelle di Tusco: *Rector vellet fundare novam Capellam, & in ea ponere Rectorem manualem*.

Queste dottrine adunque dall'Anonimo allegate chia-

chiaramente manifestano che quella terza specie di Chiese, ch'egli cercava, non ha potuto in modo alcuno ritrovare per quanto si fosse agitato e scontorto. I Rettori di queste Cappelle *Subalari*, *Succursali*, *Filiali*, *e Coadjutrici* sono sempre stati e sempre saranno que' Vici-Pastori e quegli Economi di cui abbiam ragionato, che ministrano indistintamente col Parroco nello stesso territorio, e che sono da essolui salariati, e finalmente che amministrano in suo nome, e non *jure proprio*, come fan coloro che ne sono istituiti dal Vescovo. Io mi credo che forse più di quel che bisognava sia stato ciò fin quì da me dimostrato, tanto maggiormente che tali cose manifeste sono in maniera che a mezzane orecchie soverchie divengono in tutto sì fatte dimostrazioni. Non pertanto sarà bene conchiuder questo §. con un esempio. Se dicendo io che non si possa parlare in ciascuna lingua se non che o in prosa o in verso, altri si opponesse col dire esservi alcuni parlari che non sono nè verso nè prosa; e volendo ciò dimostrare ne dicesse che le Novelle del Boccaccio sono una poesia, siccome Aristotele riputò i ragionamenti di Platone e i Mimi di Sofrone e di Xenarco essere poesie, comechè non iscritte in versi: ognuno ripiglierebbe costui dicendo sieno poesie, o non sieno, tutti non pertan.

tanto veggiamo che sono scritte in prosa. Così dico all' Anonimo ancora io: chiamansi queste Cappelle di cui egli ragiona *Subalari*, *Succursali*, o com' egli si voglia, i Sacerdoti intanto che in quelle amministrano saranno sempre Vici-pastori, e perciò sarà sempre vero che chiunque amministra i Sagramenti avendo cura d' Anime in suo proprio nome e *jure proprio*, sarà Parroco; chiunque poi fa tanto in nome del Parroco e *precariè*, sarà Vice-Pastore. E' vero non però che sì fatto esempio da me addotto può alcuna eccezione patire, la qual si ritroverebbe per l' appunto nella stessa Scrittura dell' Anonimo, in cui vi sono alcuni parlari che certamente non sono nè prosa nè verso. Ma ciò non fa regola, e secondo disse il Castelvetro son *più tosto mostri che parti perfetti dell' umano ingegno, non altrimenti che sarebbe mostro il mescolamento di due specie di Animali tra se diversi, come d' uomo e di cavallo, onde si è favoleggiato essere stato il Centauro*.

Ognun vede dalle cose narrate che per rispondere adeguatamente a quel che io assunsi nella mia Scrittura, bisognava provarci che nella fondazione delle Grancie non si fosse dato a' Cappellani di esse territorio separato, dove dovessero amministrare l'uno dall'altro diviso, nè che si fosse assegnato a ciascuno certa e determinata congrua, nè ch' essi do-

dovessero esser istituiti nella cura dal Vescovo; perciocchè così sarebbono Vici-pastori e non Parrochi. Ma l' Anonimo non toglie per ombra questa impresa, forse

Perchè non ben si da risposta al vero.

Il dotto Contraddittore all' incontro che conobbe sì fatta necessità, si brigò di farlo per quanto le circostanze della cosa permetter potevano. E in vero egli ingegnosamente e sottilmente disse quanto dir si potea. Ma invano uom si affanna con gli ajuti di rettorici colori abbatter le verità esistenti, invano alle cose si oppongono le parole, e le conghietture a' fatti, ed a ciò che da' fatti risulta vaghi argomenti e generali, nè mai potranno sottigliezze di bello ingegno e fioriti tratti di eloquenza nascondere gli effetti reali e visibili di quel ch' è stato operato. Degno di lode è non per tanto colui che ritrovandosi nella dura necessità di dover dire alcuna cosa in difesa della sua Causa acconciamente ragioni in guisa che da un aria di verisimilitudine a' suoi argomenti apparenti. Ed in fatti se taluno veggendosi obbligato di sostenere che tra il Rodano e la Senna corresse il Tevere sapesse ritrovar modo da farlo con proprietà e gentilezza, sarebbe egli senza fallo degno di grandissima lode e riputato ne verrebbe di acutissimo ingegno, non ostante che gli occhi della fronte mostrassero

ro esser la cosa altrimenti di quella che si sostiene, veggendo noi il Tevere essere in Italia, ed il Rodano e la Senna in Francia. Egli disse adunque il dotto Contraddittore che la divisione del territorio comechè apertamente si leggesse ne' Decreti, tuttavolta riguardava i Cappellani tra loro, e non questi rispetto al Vicario Curato a cui rimase il potere di amministrare per tutta l'Isola. E che la suddetta divisione tra' Cappellani fu fatta per toglier la confusione che tra loro intorno all' amministrazione nascer poteva. Ingegnosissima è siccome dissi questa distinzione, quantunque poi seriamente esaminata non regga. Se riguardiamo che la divisione suddetta non fu già fatta dal Vicario Curato, onde si potesse argumentare che ciò fatto avesse economicamente per toglier la confusione già detta tra' Cappellani, ma che fu fatta dal Cardinal Arcivescovo e giuridicamente con Decreto, dando a ciascuno il suo particolare e distinto territorio, e quel ch' è più dando allo stesso Vicario Curato collo stesso decreto similmente il suo distinto territorio e separato, non già la facoltà di amministrare confusamente da per tutto, vedremo che quanto di bello e ingegnoso abbia l' immaginata distinzione, altretanto manchigli di fermezza e di valore. Ed è gran fatto a drittamente pensare che dividendosi il territorio con

De-

Decreto niente si dica in questo che sì-fatta divisione riguardar debba i Cappellani tra loro, non già il Vicario Curato rispetto ad essoloro. Or dove il Decreto non distingue, noi certamente distinguer non dobbiamo. Nè si può concepire come un territorio possa esser diviso rispetto ad uno, e non diviso rispetto ad un altro. Imperocchè se non potendo nessuno de' Cappellani amministrare nel territorio dell' altro, diciamo che riguardo a' Cappellani è quello diviso, come non diremo che non potendo alcuno de' Cappellani amministrare nel territorio del Vicario Curato, non sia rispetto al Vicario Curato parimente quello diviso? Nè perchè il Vicario Curato possa ministrare nel territorio de' Cappellani, dee dirsi che non sia perciò diviso; conciossiacosachè questa facoltà non prova che tutto il territorio sia del Vicario Curato, ma solo ch' egli abbia dritto sopra i territorj dati a' Cappellani per una imposta servitù su di quelli. La qual servitù sarà una di quelle tante esorbitanti con le quali io dissi in mia Allegazione che si eran fondate le suddette Grancie. La qual cosa è più che manifesta non solo se si riguardi lo spirito del Decreto della fondazione, ma ben anche se ben s'intendano le sue parole. Che altro invero voglion dinotarci quelle parole del Decreto che sieguono dopo di essersi assegnato a ciascuno il suo territorio:

cum

cum oneribus tamen in comparitione per dictum R. Vicarium perpetuum præsentata, mentionatis ? Ma toglie ogni dubbio e mozza la queſtione, come ſuol dirſi, dalle ſue radici il rifletterſi che fu dato alla Chieſa della Santiſſima Nonziata in cui amminiſtra D. Domenico la Fonte batteſmale. Queſta eſſer non vi potrebbe a patto alcuno, ſe diviſion di territorio non vi foſſe. Voi ben ſapete il Canone da me quì ſopra allegato che dice (1): *Plures baptiſmales Eccleſiæ in una terminatione eſſe non poſſunt, ſed una tantummodo cum ſuis Capellis*. Queſto Canone è rapportato ancora dal Burcardo (2) come di un Concilio di Aquiſgrana. Voi già vedete che le parole di queſto Canone ſembrano dittate per decider la noſtra controverſia. Di più il Van-Eſpen nel Comento che vi fa dice: *Hoc eſt, non poteſt facere plures Eccleſias baptiſmales inter eoſdem limites, ut hic interpretatur Gloſſographus: ex quo enim ait, ſunt baptiſmales, debent habere limites diſtinctos*. Più di tanto non credo che biſogni per far paleſe ad ognuno che delle noſtre Grancie ciaſcuna abbia territorio diſtinto e ſeparato, non ſolo tra loro, ma dal territorio altresì del Vicario Curato. E per affer-

[1] *Cauſ.* 16. *quæſt.* 1. *can.* 54.
[2] *Lib.* 3. *cap.* 22.

affermare che ciascuno de' Cappellani abbia la sua congrua assegnata, non fa d'altro mestieri che leggere il suddetto Decreto della fondazione; perchè non si è ciò posto in disputa, ma con bella rettorica figura di dissimulazione si è tralasciato dall' Anonimo di farne motto.

Ma non è così della istituzione nella cura. Egli dice: che l' *approvazione* ch' ebbe D. Domenico *dall' Ordinario non iscema la scandalosa gravezza de' suoi reati*, conciossiachè il credersi che in virtù di questa approvazione il solo Ordinario potea rimuoverlo, e' dice, ch' è una credenza la quale *non ha quella giuridica sossistenza, che da lui* (cioè D. Domenico) *viene falsamente supposta*.

Afferma in seguela, che D. Domenico *non fu approvato per alcuna funzione parrocchiale, non attinente all' amministrazione de' Sagramenti di necessità, ma che la sua approvazione riguarda solo l' amministrazione de' Sagramenti di necessità*, la spiega *del Catechismo al popolo, e l' assistenza de' moribondi*. Ditemi di grazia Monsignor mio non bisognerebbe egli mandar nella Chiesa della Santissima Nonziata di Procida allor che D. Domenico spiega al Popolo il Catechismo chiunque scrivendo in materia di Disciplina dica sì fatte cose? Non vi sembra egli quel Maestro Simone, *che non vi disse mai parola, che non facesse ridere ognuomo?* Ma io non voglio entrare ora ad esaminar qual sia la cura dell' anime che ap-

par-

partenga a' Parrochi, e quali ſieno le funzioni parrocchiali: troppo lunga materia ſarebbe e dilicata, onde mi baſterà ſolo di provare, come farò, che D. Domenico ſia ſtato iſtituito dall' Ordinario nella cura, tanto maggiormente che ognuno che queſte materie intenda, come voi l' intendete, udendo il difforme e male accordato ragionar dell' Anonimo, non altrimenti che qual buono ed ammaeſtrato cantore ſuole le falſe voci, ne ſentirà egli tantoſto la ſconcezza e dirà ſenza meno

Spectatum admiſſi riſum teneatis Amici?

XVII. Egli l' Anonimo per iſpiegarci il *valore intrinſeco* (può dirſi di più?) dell' approvazione dice, che D. Domenico ed il Vicario Foraneo *dovevano*, *e debbono tener preſente*, *che abdicataſi totalmente dall' Abate Commendatario la cura dell' anime*, *anche meramente abituale di tutta quell' Iſola*, *fu traſferita ella pienamente nel Vicario Curato*. Io vi parlai in ſul principio di queſto maraviglioſo accozzamento di cura abituale a' Vicarj, il quale accozzamento certamente non può eſſer noto, come pretende l' Anonimo che foſſe, nè a D. Domenico nè al Vicario Foraneo nè a qualunque altro ſi foſſe: imperocchè non potrebbe la poeſia finger moſtro o chimera più orrenda di un sì fatto accozzamento, nè ci ha di queſto, freneſia più ſtravolta tra tutte le più compaſſionevoli pazzie che ſi ſentono. L'argo-

gomento poi ch' egli fa è questo: la Santa Sede ha dato la cura anche abituale di tutta l' Isola al Vicario Curato, dunque *non può da lui minima parte di questa svellersi totalmente con trasferirla in altro soggetto*. Non è questo *Un argomento*
Che te lo senti andar per la persona
Sino al cervello, e rimanervi dentro?
Dunque avendo un Parroco la cura tutta della sua Parrocchia non si potrà più seguire l' ordinamento del Concilio di dividersi questa cura, anche *invito Rectore*, e fondarsi una nuova Parrocchia? Dunque molto meno si potrà dividere un Vescovado per farsene due? Egli non pertanto cita il capitolo allegato dal Cardinal di Luca (1) il quale dice: *Quoad primum, clara est decisio text.* in c. Cleric. 4. de offic. Vicar., *ubi ad literam disponitur, quod Vicarius Vicarium substituere non potest*. Or chi mai ha detto a costui che il Vicario Curato abbia sostituito D. Domenico? D.Domenico è stato istituito dal Cardinale Arcivescovo, non mai sostituito dal Vicario Curato. Che il Vicario Curato non possa fare, dividendo la sua, una nuova Parrocchia, che non possa istituire alcuno nella cura, senza tanti argomenti è

E noto

---

[1] *De Paroch. disc.* 17. *n.* 3.

noto a chiunque ſappia riſpondere a Meſſa. Ma noi ſiamo nel caſo che la diviſione ſi è fatta dall' Arciveſcovo, che dall'Arciveſcovo D. Domenico è ſtato iſtituito, ed egli il Vicario in ciò non ha ſe non che la nomina *in ſolatium* della diſmembrata Parrocchia.

Intanto nel luogo che cita del Cardinal di Luca, e nello ſteſſo numero potea egli conoſcere quanto ſconciamente ſtiano inſieme Cura abituale, e Vicaria anche perpetua, leggendovi queſte parole che contengono la ragione di quell' autorità ch' e' cita: *Ex ea clara ratione, quod Vicarius non dicitur Rector, & Sponſus Eccleſiæ, illam habens in titulo jure proprio, ſed dicitur potius famulus, vel Miniſter deputatus ad exercitium a Rectore, qualis dicitur ille, penès quem reſidet cura habitualis.*

XVIII. Si compiace tanto l' Anonimo di sì fatto ſuo argomento, e così vagheggia queſta ſua ſaviezza, che ha lo ſpirito di ſoggiugnere che perciò fu dichiarata nulla la prima fondazione di quella Grancia eretta dal Cardinal Caraccioli, non oſtante che io già detto aveſſi nella mia Scrittura il come fu ciò fatto e perchè.

Ritorna a dire che il Vicario Curato ha la cura abituale, e che i Cappellani han da lui l' eſercizio della cura e non altronde. Ma perchè una volta ſi ſganni ſu ciò, è me-

è mestieri dimostrare che i Cappellani sono istituiti dal Cardinale Arcivescovo, e che in virtù di questa istituzione amministrano *jure proprio*. A fare la qual cosa ordinatamente conviene da' suoi principj ripeter le cose.

Allor ch' io diedi a bocca nella Reverenda Congregazione le mie suppliche a prò di D. Domenico, poichè mi fu dimandato se questi era nella cura istituito risposi di sì, ed in tal guisa il dimostrai per rimuovere quel che si diceva che D. Domenico era stato semplicemente approvato alla cura, ed avea solamente avuta la licenza di amministrarla, ma non già che fosse stato in quella instituito. Dissi che richiedendo la maggior gloria di Dio e l'augumento del culto Divino che si ordinassero più Sacerdoti, che Tempj non vi erano, fu obbligata la Chiesa a togliere quella confusione che di leggieri vi potea nascere, di separare dall' Ordinazione la cura dell' Anime che di sua natura da quella nasceva. In guisa che per riunire nuovamente la cura all' ordinato e rendere al Ministerio Sacerdotale il suo pristino Officio è sempre bisognato e tuttavia bisogna nel suddetto Officio istituire il Cherico ordinato Sacerdote. Da ciò dirittamente argomentai che avendo D. Domenico cura di Anime, dovea di necessità dirsi che dal suo Vesco-

vo fosse stato in quella istituito, poichè in lui si era con l'Ordine consolidata (per servirmi di un termine legale) l'amministrazione che n'era prima stata disgiunta, e ch' egli rappresentava uno de' 72. Discepoli di Cristo. Tanto sarebbe bastato per ognuno che intendesse alcuna picciola cosa dell' Ecclesiastica Disciplina e molto più per voi, in cui con tante belle cognizioni la vera dottrina anzi lo spitito di quella essendosi tutto in sugo convertito e distemprato col vostro vital sangue, si è cangiato già per lunga meditazione nella sostanza dell'anima vostra. Ma non potea tanto bastare all'Anonimo, onde mi conviene ora più partitamente su questo capo ragionare. Quindi perchè si sentano i termini de' Canonisti, ed io possa più ordinatamente procedere a ciò che debbo dire, conviene avvertire ch' essi Canonisti han fatto una distinzione tra Chiesa ed Altare. Per Chiesa intendono tutto il temporale, onde amministrazion della Chiesa è l' amministrare il temporale della Chiesa: Per Altare tutto lo spirituale, in guisa che amministrazione dell'Altare è la cura dell'Anime.

Or come un Beneficiato Curato ha due amministrazioni, una della Chiesa e l'altra dell' Altare, bisognano ad essolui due istituzioni; anzi perchè l'amministrazione della Chiesa è di cosa temporale, per acqui-

star

ſtar la quale vi biſogna il corporale poſseſſo che anche iſtituzione piacque chiamare a' Canoniſti, tre ſpecie d'iſtituzioni vi ſono, due riſguardanti la Chieſa cioè il temporale, le quali ſono la collativa e la corporale, e l'altra che riſguarda l' Altare, e ſarà l' autorizzabile ch' è la vera iſtituzione, ed è quella che chiamaſi Canonica.

La corporale appartiene *de jure* all' Archidiacono, la collativa poſſono e queſti e altri acquiſtare, o per conceſſione, o per lunga conſuetudine, o per preſcrizione. Ma l'autorizzabile non mai, poich' eſsendo ella intrinſecamente attaccata all'ordinazione Epiſcopale non può da quella ſeparарſi per qualunque conceſſione, per qualſiſia lunghiſſima preſcrizione, e per ogni inveterata conſuetudine. Con queſta diſtinzione molte Decretali le quali ſembrano a prima viſta tra loro contrarie ſi vengono di leggieri a concordare. Queſta diſtinzione fa chiaro altresì l'abbaglio che non ſaprei pur come, preſe il dotto Avvocato de'PP. Domenicani della Bagnara, laddove forſe più di quel che conveniva accusò la Rev. Curia del Cappellan Maggiore di avere col ſuo decreto attribuita al RE N. S. l'iſtituzione di quel Padronato. Or tanto è vero che la Collativa riſguarda ſolamente il temporale della Chieſa, che alcuni Principi che l'avevano, allorchè conferivano qualche Beneficio

ciò si facevan pagare una certa somma dal Beneficiato, poichè non concedendo essi niente di spirituale credevano poterlo fare, senza dare nel brutto vizio della simonia. Non ostante però alquanti più severi Teologi in contraria opinion tratti considerando che questo dritto al temporale si acquisti per la cura dell'Anime ch' è spirituale, ed il temporale si giudichi come mercede dell' opera spirituale, affermarono che non potesse farsi senza macchia di simonia. Fu questa controversia agitata nel Concilio di Trento, ma non decisa. Qualche libero non approvato Scrittore credette che sull'appoggio della prima opinione, dal Pontefice Giovanni XXII. fossero state introdotte le annate de'Beneficj. Sia intanto questo come si voglia, che quì non fa luogo il risolver la questione, poichè anche senza questo argomento può stare il mio discorso. Egli non v' ha dubbio che la cosa stia così, che la istituzione autorizzabile cioè altro non sia, se non che l'approvazione alla cura dell' Anime. Tale è il linguaggio de' Padri, de' Concilj, e de' Canonisti. Per la qual cosa chiunque distingua l'approvazione alla cura dell' Anime dalla istituzione autorizzabile, come fa l'Anonimo in ogni tratto, egli mostrerà una troppo scarsa perizia della Disciplina della Chiesa come potea egli apprendere dal suo degnamente lodato, benchè non da sì fatto lo-

lodatore famoso Canonista Gibert (1).

Il Fagnano (2) dice: *Institutio autorizabilis, id est approbatio ad curam Animarum*. L'Epigrafo del *cap. 4. de officio Archidiac.* parimente afferma: *Archidiaconus sine mandato Episcopi non committit curam Animarum, idest non habet institutionem authorizabilem*. La qual Decretale comendando il famoso interprete della ragion Canonica Manovello Gonzale porta mille Canoni in dimostrazione che indistintamente siesi sempre detto e approvazione alla cura dell' Anime, e istituzione autorizzabile, e istituzione Canonica. E pure tra tanti Canoni gli uscì di mira forse il più preciso, il quale ben vide non però il famoso Antonio di Agustino, ed egli è il quarto del Concilio di Toledo dell' anno 1324. che dice: *Nullus in Beneficio Curato administret, donec in eo per Diœcesanum Episcopum institutione authorizabili fuerit institutus, sive sibi fuerit commissa cura Animarum*. Ora il Gonzale dopo aver ciò con salde dottrine e con la suddetta quantità di Canoni dimostrato, soggiugne: *Tandem institutio authorizabilis est illa, per quam Episcopus alicui commit-*

 tit

(1) *Observ. ad jus Eccl. Van-Espen. p.1. t. 12. c. 1. n. 21. e p. 2. Sect. 3. t. 9. c. 1. n. 1.*

(2) *Ad cap. cum Ecclesia de Causs. possess., & propriet.*

tit Animarum curam, post quam collatio facta est ab illo, qui jus conferendi Beneficium habuit, vel ex consuetudine, vel ex privilegio, & hæc ad solum Episcopum pertinet; nam ille cui commissa est Parochialis Ecclesia, non habet potestatem conferendi Sacramenta, & administrandi cum cura, nisi Episcopi licentia mediante hac institutione detur: altri Canoni ed altre dottrine allegando. Tra' Canoni rapportati del Gonzale ve n' ha pur uno che dovrebbe spaventare il nostro Vicario Curato, se del rigore della Disciplina Ecclesiastica e' prendesse spavento. Il Canone è del Concilio Lateranese che dice: *Nemo præsumat, vel in Ecclesiis instituere, aut destituere sine authoritate, & consensu Episcopi*. Or s'egli si ha arrogato l'autorità che non ha, nè può avere di *destituere* D. Domenico, egli ha commesso scandaloso attentato, e non D. Domenico che non l' ha in ciò ubbidito. Egli meriterebbe castigo e contro di lui dovrebbono essere almeno contorte tutte le ingiurie le insolenze e le minacce dell' Anonimo, il quale se per ventura fosse mai Prete, laddove si è dimostrato pagano, per le calunnie e le maledizioni che profonde in questa Scrittura contra D. Domenico dovrebbe punirsi secondo il Canone 60. del IV. Concilio Cartaginese che dice: *Clericus maledicus, maximè in Sacerdotibus, cogatur*

ad

ad petendam veniam, si noluerit, degradetur.

Da ciò che ho narrato apertamente si manifesta che D. Domenico Mazzella sia con istituzione autorizzabile, con istituzione Canonica istituito nella cura dell' Anime. Ora il *destituire* sì fatto istituto è solo del Vescovo, siccome solo del Vescovo è l'istituire canonicamente, cioè con istituzione autorizzabile come D. Domenico fu istituito. Ed il Vescovo stesso non può *destituire* senza giusta causa di delitto provato legittimamente, e senza sentenza; conciossiacosachè una volta consolidata l' amministrazione all'Ordinazione in virtù dell' istituzione autorizzabile, non si può più dividere senza causa di delitto, essendo l'amministrazione ritornata donde fu divisa, poichè si è all' Ordinazione congiunta e con quella mescolata e confusa. E se per ispiegarsi più chiaramente fosse lecito usare esempj di cose temporali, ragionandosi delle spirituali, direi ciò avvenire come ne' Feudi avviene, che divisa la giuridizione dal territorio, se poscia una volta si consolida, non si può più dividere; o ne' Beneficj da' quali divise le pensioni, se poi si consolidano, non si possano un' altra volta separare durante la vita del Beneficiato. Da questo principio deriva la costante Disciplina della Chiesa in tanti Concilj stabilita, che non si possa

sa dar cura d' Anime temporaniamente, ma sempre deesi dare a perpetuo, onde si è sempre riguardato il far Curati movibili, come detestabile abuso dalla Chiesa sempre aborrito e sempre altamente proibito. La qual cosa a sufficienza si è da me dimostrata nella mia Scrittura.

Se questa dottrina si fosse intesa da tutti, non avrebbono, come accennai, detto alcuni che le autorità da me rapportate nella mia Allegazione non sieno confacevoli alla causa. Avrebbono anzi questi stessi veduto che son pur troppo ben adattate, ed intenderebbono che nell'amministrazion dell' Altare niente differisce D. Domenico dal Vicario Curato. Abbia questi l' amministrazion della Chiesa, nessuno il turberà nella percezione delle sue rendite; ma nell' amministrazion dell' Altare senta l' Anonimo e sentano i suoi parteggiani un pochetto il Van-Espen (1) *Neque ullibi, aut in Decretalibus, aut etiam in Concilio Tridentino, ubi de cura Animarum quæstio est, Pastores inter, & hujusmodi Vicarios ulla occurrit distinctio. Eodemque modo institutionem Canonicam, sive curam Animarum hodie ab Episcopis accipiunt, atque alii Pastores*. Ne l' Anonimo avrebbe ardito di dire in terminando questo §. *sempre potendo il Vicario Curato perpetuo*

(1) *Tract. de Jur. Paroch.* § 9.

petuo a piacer suo quell' esercizio medesimo liberamente ripigliare, si potranno di fatto conseguentemente in tal forma i Cappellani Coadjutori da esso amuovere, senza che di ciò possano in modo alcuno gravarsi. Essendo notissima la massima, quod qui utitur jure suo nemini injuriam facit.

XIX. Egli dice che non giova replicare che la mobilità sia riservata nel Decreto della fondazione all' Eminentissimo Cardinale Arcivescovo e al Vicario suo:

XX. *Imperciocchè* l' Università di Procida in tempo della fondazione dimandò al Cardinale che questi Cappellani si fossero movibili *ad nutum* del Vicario Curato. Questo fatto è vero, ma è vero altresì che il Cardinale non si compiacque di concederglielo, poichè far nol potea senza introdurre nella Disciplina Ecclesiastica una non più udita mostruosità. Nè si compiacque parimente esaudire in ciò lo stesso Vicario Curato che nella sua istanza lo stesso dimandò. Ma che perciò? L' Anonimo sta fermo in su la sua ostinazione e dice, che *di queste così qualificate istanze legittime, e secondo le più indubitate massime dalla ragione Canonica dettate*, (Io rido, rido, e rido,

E se per me voi non ridete ancora
Per Dio, che più di rider mi diffido.)

si fece nella sentenza menzione distinta, ma non

non si vede di loro fatta veruna moderazione. Come? Non diraffi dunque a sentenza dell' Anonimo *moderazione veruna* l' espressamente dirsi, che questi Cappellani fossero *amovibiles ad nutum, & beneplacitum Eminentissimi Archiepiscopi, illiusque Vicarii generalis*. Nè quì finisce l' Anonimo, ma vuole che restarono confermate le istanze nel Decreto in virtù di queste parole: *Cum oneribus tamen in comparitione per dictum R. Vicarium Curatum perpetuum præsentata mentionatis*. Ditemi or voi gentilissimo Signor mio che siete pieno di giudizio e di alto ingegno, e perchè avete apparete le cose ne' libri che vi sono più perfetti e più singolari non seguite la lettera come maestra e come guida, ma per lo contrario più tosto come ministra a voi la sottoponete, e per tutto la conducete ove per la vera intelligenza del sentimento vi convenga così fare, avete mai letto che la voce *Onus* possa dinotarci il dritto di rimuovere i Cappellani a suo piacere? Io ho detto quì sopra che il dirsi colà *cum oneribus* s' intenda delle servitù, anche esorbitanti alle quali si fecero soggiacere le novellamente erette Grancie. Ma perchè ora mi convien pur fare il pedante, soggiugnendo, dico che dicendosi nel Decreto *procedendum fore, & esse ad ulteriora in erectione, & dotatione trium*

Ca-

Capellaniarum &c. una . . . &c. . . . cum oneribus tamen &c. chi non ha occhio in fronte non vede, che in quelle parole si parla delle servitù riguardo alle Grancie, e non de' dritti e delle facoltà riguardo al Vicario Curato.

Sanno tutti coloro che legge sanno, che allora si può sforzare la lettera de' contratti, de' privilegj, e delle leggi, quando da quella nascesse o inconveniente o cosa vietata o cosa irregolare, ma quando simili cose non ne possono derivare, allora si dee sempre seguire la proprietà delle voci (1). Ora contro di questa comunissima regola vuole l' Anonimo che si lasci il sentimento che le aperte parole del Decreto ci danno, giusto, ragionevole, ed uniforme alle leggi, e sforzandosi la lettera se ne faccia risultar cosa irregolarissima, e contra lo spirito della vera Disciplina Ecclesiastica, altamente detestata e vietata da' Canoni; anzi per me' dire se ne faccia risultare cosa mostruosissima e non mai intesa, come dimostrai nella mia Scrittura, di che l' Anonimo non ha curato darsi la minima pena non facendone verbo, ma colla solita figura di dissimulazione l' ha senza risposta lasciato. Ma perchè senza risposta non vadino le false

(1) *L. 3. C. de lib. præt. vel hex. l. 25. ff. de leg. 3.*

se ragioni ch' egli in mezzo arreca non bisogna arrestarmi quì.

XXI. L' Anonimo dice che il Vicario Curato ha la facoltà di amministrare anche ne' territorj assegnati agli Economi: bene sta: ma sarà questa una di quelle servitù che io dissi. Soggiugne che possa non men farlo egli di persona, che delegarlo ancora ad altri che il facesse in suo nome. Questo però non v' ha così, ed io l' ho dimostrato nella suddetta mia Scrittura, nè egli ne adduce altro argomento in contrario, salvo che una lettera dell' Eminentissimo Spinelli in cui solo si ragiona de' due Sagramenti del Battesmo e del Matrimonio, e di questi Sagramenti soltanto dice che può il Vicario Curato amministrargli anche per mezzo del suo Economo. Ma che pruoverà mai contra l' espresse parole del Decreto della fondazione una particolar lettera? Non ostante dovete sapere che l' Eminentissimo Spinelli il quale nè per lo suo grandissimo merito nè per la rispettevolissima Dignità che tiene, ha voluto l' Anonimo siccome si notò, contra ogni decoro ed urbanità risparmiare, intendeva sottrarre le nuove Grancie dall' esorbitanti servitù con le quali furono erette, ed intendeva ciò fare da quel prudentissimo Prelato che sempre si è dimostrato, senza strepito e senza rumo-

rumore, e perciò proccurava dare al Vicario Curato tutte quelle soddisfazioni che chiedeva in cose di picciol momento, perchè nelle cose essenziali non intorbidasse poi con le sue cabale e colle sue protezioni la degna impresa di sì gran Porporato. Con tutto ciò egli non parla in sua lettera siccome ho detto, se non che di que' due soli Sagramenti, nè dice che il Vicario Curato possa delegarne l' amministrazione cui volesse, ma tassativamente si restrigne all' Economo. Or tralasciando ch' è da mille Canoni vietato il delegare altrui l' amministrazione de' Sagramenti senza l' approvazione del Vescovo, i quali Canoni sono stati in gran parte raccolti dal Gibert nell' appendice a quel luogo, ch' e' citò, veggiam solo il gentilissimo argomento che l' Anonimo trae da questa supposta facoltà.

XXII. Egli dice: se può far tanto il Vicario, cioè di delegare altrui l' amministrazione de' Sagramenti ne' territorj degli Economi, *ben può in conseguenza egli con ciò toglier loro di fatto, quando gli piaccia, l' uso, e l' esercizio del proprio impiego*. Voi forse crederete che dicendo l' Anonimo *toglier loro di fatto*, abbia egli voluto intendere, che il Vicario Curato potesse toglier loro la cura *in un subito, di botto*, ma la cosa non istà così. Egli vuol dire col fatto, cioè facendo che altri eserciti quella cura in suo nome.

Non

Non vi maravigliate di ciò, che il più delle volte bisogna capirlo come Dio vuole. Ma non è già questo il vezzo che quì riluce, egli è ch' e' crede che i Cappellani si debbono avere per rimossi dalla cura tutte le volte che il Vicario Curato, usando di quel dritto che gli danno le servitù con le quali furon fondate le Grancie, ministri ne' territorj a' Cappellani ripartiti. Da questo dunque potergli in sì fatta guisa a senso suo rimuovere, argomenta il dritto della mobilità dicendo: *Nel quale atto l'arbitraria loro amovibilità, e l'effettiva eziandio amozione unicamente consiste*. Trovatene Voi il pari non solo da quì alle porte di Parigi, ma per tutto ancora il Paese che v' ha.

Tra l'Indo, il Tago, il Nilo, e la Danoja,
Tra quanto è in mezzo Antartico, e Calisto.

Ma la ragione ch'e' da di tutto ciò, è la più graziosa che mai, dicendo: ella è, *che le coadjutorie tutte per intrinseca lor natura debbono dal valore del Coadjuto assolutamente dipendere, dapoichè in altro caso i Coadjutori addiverrebbero principali a pari de' Coadjuti*. Voi da queste parole, che vi ho trascritte conoscerete che costui sia quegli che

Mostrò ciò che poteo la lingua nostra:

in fine un altro Messer Giovanni esponente gli argomènti del Frate. Egli intanto conferma questo suo detto con la dottrina

del *Fagnano* (1) il quale dice a proposito di granchi, non già di Grancie, che il Coadjutore non avendo nessun nuovo dritto possa rimoversi, ed in suo luogo sorrogarsi altri. Quindi egli non contento di questa dottrina del Fagnano che ci calza tanto bene quanto stà bene il cipresso dipinto in mezzo del mare, rapporta ancora un luogo del Van-Espen. E qual credereste mai che questo si fosse? Non altro che quel che fu da me in mia Scrittura notato, e propriamente laddove spiega la determinazione del Concilio di Trento dicendo, che dove il Popolo sia augumentato, il Vescovo debba obbligare il Parroco a eleggersi tanti Vici-pastori, quanti stimerà che saranno necessarj alla cura. Qui tralasciando ch' egli l'Anonimo lo svisa forse per farlo tutt' altro sembrare, dico che soggiugne il Van-Espen che questi Vici-pastori, che non già dee il Vescovo deputare, ma il Parroco, sono del Parroco dipendenti, e perciò movibili. E queste sono le parole ch' e' trascrive. Ma Dio buono! quì si parla de' Vici-pastori, ed il caso nostro non è tale. Non ostante però ripiglia immediatamente il Van-Espen che anche questi non possono rimuoversi, la qual cosa l'Anonimo gentilmente tace, perciò sentite

F tite

(1) *In cap. nulla de Conc. præb. n. 66.*

tite come siegue a ragionare incontinentè dopo le parole trascritte dall' Anonimo il Van-Espen (1): *Nihilominus qui Vice-pastores, tametsi etiam nullum habentes veri Beneficii titulum, censentur habere Beneficium Curatum &c. non eadem facilitate ad nutum Parochorum ab officio hoc removeri possint, ac cæteri Presbyteri, puta stationarii . . . . . . Quemadmodum ergò parocho propriè totius Parochiæ cura incumbere, verusque Curatus, & proprius Sacerdos dicitur, licet ipsi Episcopo primario, & principaliter eadem cura incumbat, eique in concernentibus curam animarum subjiciantur; ita Vice-pastores propriè curam animarum habere censentur, verique* CURATI, SIVE PASTORES *dicuntur, tametsi cura Parocho primario incumbat, eique in hac cura subjiciantur*. Un fatto tale di qual nome e con qua' parole fregiarlo debba, io per me quantunque molto ci abbia pensato sopra non l'ho saputo immaginare. Aggiugnete che questa dottrina tutta per intiero, come vi ho detto, registrai già io nella mia Scrittura, dimostrando che non eravamo nel caso de' *Vici-pastori*. Non potendo dunque l'Anonimo lusingarsi che fosse questo passo da me ignorato, dovea creder che non gli giovasse il non citar egli ma-

li-

(1) *J. E. U. p.* 1. *tit.* 3. *cap.*2. *n.* 3.

liziofamente il luogo a dovere, ficcome fece; bifogna confeffar dunque a quefta sì fplendente pruova che nel mentire

Tutta a lui la bugiarda Africa cede.

E' termina quefto §. con molte parole che al vento caggiano in vano e fenza frutto, e contengono cofe che i fcolaftici chiamerebbono *petizion di principj*, il qual difetto non per tanto maravigliofamente campeggia in tutta la fua Difefa.

Eccoci laddove e' fi compiace alla fine di farfi l'oppofizione che la movibilità *ad nutum* è rifervata nel Decreto della fondazione, non al Vicario Curato, ma al Cardinale Arcivefcovo.

XXIII. Ed eccoci parimente al grande fcioglimento di quefta oppofizione. Egli dice che non effendovi nel fuddetto Decreto alcun divieto al Vicario Curato di non rimuovere *ad nutum* i Cappellani, e non contenendo la riferva fatta al Cardinal Arcivefcovo neffuna claufola taffativa, non fi toglie col fuddetto Decreto quefta facoltà di poter rimuovere *ad nutum* i Cappellani al Vicario Curato al quale *de jure* appartiene.

XXIV. Siegue a dire che la fuddetta riferva fattafi nel Decreto al Cardinal Arcivefcovo era neceffaria, altrimenti non avrebbe quefti avuto sì fatta facoltà, la quale *de jure* è privativa del Vicario Curato. In pruova di tali propo-

 fizio-

fizioni arreca il Fagnano (1) in iscena a farne teſtimonianza. Ma io ſon ſicuro ch' egli non abbia veduto nemmeno al di fuori il Fagnano. Ed eccone la pruova. Egli il cita così: *Sul capitolo ad Monaſterium ivi*. Queſta *ivi* s' intenderebbe quando egli aveſſe almeno altra volta allegato quel titolo ſotto del quale è regiſtrato il capitolo che cita, ma come egli non l'ha rapportato mai ſarà veriſſimo che mai non abbia veduto il Fagnano, ma forſe avendo trovato quel luogo da altri citato in tal guiſa, e non avvertendo che quegli n' avea prima additato il titolo, ha dolciſſimamente creduto che la *ivi* foſſe qualche opera o qualche titolo di trattato di quell' Autore.

Or ſentaſi con quanta convenienza ſi allega al noſtro propoſito queſta dottrina. Il Fagnano ragiona colà ſulla quiſtione: *An Priores amoveri poſſint ad nutum Abatis ſine ulla cauſſa*. Quivi viene per via d'incidenza a parlare de' Vicarj, ma di qua' Vicarj? Soltanto de' *manuali*, come dice l' Autore e prima e dopo delle parole dall' Anonimo rapportate, dicendo: *Limita nunc propoſitam concluſionem, niſi amotis a Prioratu, vel Officio manuali fieret ex malitia, quia tunc amotus poſſet Superioris officium im-*

(1) *In cap. cum ad Monaſterium. De ſtatu Monac. n.* 39.

implorare, *& Superior deberet eum audire*. Egli è pur troppo risaputo che i *manuali* si possono rimuover senza causa. Essi sono mercenarj e servitori, e chiamansi ancora *stationarii* de' quali dice il Van-Espen (1): *qui merè pro beneplacito Parochorum ad certas functiones obeundas, pro occurrente necessitate ascisсuntur, tanquam Parochorum simplices subsidiarii, qui peractis his functionibus ad propria redeunt; neque hi stationarii dicuntur Officium Curatum in Parochia habere*. Ma sien ben anche costoro Vici-pastori, che han che fare co' nostri? Tutto l'edificio dell'Anonimo è fabbricato sopra un falso supposto, perciò tutte le dottrine che allega han che fare col fatto suo, quanto i granchi con la Luna, o Gennajo colle more.

Or quì si che merita l'Anonimo di essere alto levato con magnifiche laudi. Egli trae un argomento stupendo dalla giacitura delle parole del Decreto della fondazione. Sentitelo di grazia se non è la più deliziosa cosa del Mondo. Ricordianci di quelle parole del Decreto che dicono: *In præfatis Capellaniis eligendos esse a dicto R. Vicario Curato tres Sacerdotes habiles, & idoneos per Curiam Archiepiscopalem adprobandos amovibiles ad nutum, & beneplacitum Em. Archie-*

(1) *Loc. cit.*

chiepiscopi ad administranda Sacramenta &c. Or da queste parole argomenta l'Anonimo che l'approvazione dell'Arcivescovo non cade sull' esercizio della cura: e l'argumento è questo: *Al qual' effetto anche giova riflettere, che le parole della sentenza* amovibiles ad nutum *sossieguono immediatamente quell' altre* per Curiam adprobandi (e non *approbandi*, come perpetuamente scrive l'Anonimo) *e non già riguardano l'amministrazione della dimezzata cura, ed il di lei esercizio, per impedire appunto un approvazione assoluta generale*. Dice dunque che quelle parole *amovibiles ad nutum* non riguardano l' *Amministrazione*, e perciò son di tanta forza che fanno che l'approvazione non sia assoluta nè generale. Domine fallo sano della schiena che per Dio non vi sarà persona che si possa dare il vanto di capir questo argomento. E' altro che trarre in arcata, e misurare a occhio. Solo difender si potrebbe nella guisa istessa che fu difeso il Lasca cioè

Il Lasca dice quel che non intende,
E perciò non s' intende quel che dice.

Ma alla fin delle fini egli vorrebbe dire che l'approvazione niente opera, e perciò ne cita il Fagnano (1) il quale altro non dice come abbiam veduto, se non che i

Vi-

(1) *Loc. cit. n.* 38.

Vicarj *manuali* ſono movibili anche ſenza cauſa. Allega in ſeguela la dottrina dell'Amoſtaz (1) che parla delle Cappelle che ſi fanno in ajuto della Parrocchia, quando queſta non abbia tante rendite da poterſi dividere e farſene due, e colà il Parroco deſtina un Sacerdote in qualità di Vice-paſtore ad amminiſtrare in ſuo nome. Che ſempre ſiam là, e ſempre ſi parla dell' amminiſtrazione *precaria* nello ſteſſo territorio e di Cappellani *manuali*. Voi avrete oſſervato, che generalmente in tutti gli argumenti l' Anonimo pecca gravemente in loica, ed il peccato è di provare *idem per idem* ponendo per noto e conteſto quel ch' è in conteſa. Or chi crederebbe che chiude queſto §. dicendo, che gli Autori che ragionano de' Vici-paſtori e de' Cappellani manuali intanto dicono che debbono eſſere dal Veſcovo approvati, in quanto intendono dell'approvazione alla Confeſſione, in guiſa che coloro che prima di eſſere a quell' Officio manuale eletti eſſendo Confeſſori, di sì fatta approvazione non hanno meſtieri. Ed in tal guiſa toglie a me la briga di doverlo dimoſtrare, come mi ſarebbe convenuto di fare s' egli altrimenti non l' aveſſe fatto. Tanta innocenza non ſarebbe ella la più cara coſa del Mondo, ſe

(1) *De cauſſ. Piis lib.5. tom.2. cap.3. n. 26. 27.*

non fosse dallo spirito della maledicenza e dell' impostura sì sconciamente bruttata? Nè contento di averne recata la dottrina, vuol con l'esempio ben' anche dimostrarlo, non senza gran malizia però, soggiugnendo che non avrebbe bisogno dell' approvazione del Cardinale Arcivescovo se alcuno già approvato Confessore, fosse eletto Cappellano di una delle tre Grancie di Procida. Ma quì egli volontariamente s' inganna o vuole ingannar noi,

Che con tal modo sa tesser gl' inganni,
Che men verace par Luca, e Giovanni.

I Cappellani delle Grancie di Procida non son Vici-pastori, e molto meno Officiali manuali, e perciò non basta loro la semplice approvazione alla Confessione, ma fa uopo che sieno istituiti nell' ammistrazione alla cura. Ed in fatti il nostro D. Domenico Mazzella era egli già da più tempo Confessore quando fu nominato Cappellano, e non ostante ebbe bisogno dell' istituzione nella cura, per aver la quale soggiacque con tutto che del suo valore avesse date mille ripruove al Cardinale Arcivescovo, a nuovo esame. La dottrina dunque dell' Anonimo è vera, ma l'applicazione in forma di esemplo è falsa.

XXVI. *Per errore.* XXV. *E così sino al fine sempre un numero meno.*

Vede già l'Anonimo la gran difficoltà che D. Domenico fu esaminato nuovamente ed istituito, non ostante che si ritrovava già Confessore, e cerca destramente scanzarne l'incon-

tro

tro, dicendo che l'approvazione del Cardinale Arcivescovo *ha due distinte respettive qualità, per cui viene ad essere nelle persone de' Coadjutori diversamente richiesta*: una necessaria per coloro che non si ritrovano esser Confessori, e l'altra *di mera estrinseca formalità*. Ma *cui bono* questa formalità? Ella è una di quelle farfallette che soglion nascere in capo così all'improvviso di certe persone, com'è l'Anonimo. Ma sentite di grazia se può pensarsi cosa migliore di questa. L'Eminentissimo Spinelli quando fu nominato D. Domenico alla Cappellania della SS. Nonziata il chiamò con una lettera all'esame, dicendogli che questo era indispensabile, che altrimenti non lo esaminerebbe, sapendo benissimo la dottrina sua ed il suo valore. Ma sarà meglio che io quì trascriva per intiero la lettera di esso Eminentissimo Cardinale: *Molto Reverendo Signore. Per miei giusti motivi credo necessario, che U. S. si esponga nuovamente all'esame in occasione di doversi approvare per la Grancia costì vacata. Persuaso non di meno della di lei sufficienza, ordino, che l'esame si faccia con tutta l'agevolezza, sicchè serva piuttosto a semplice formalità: di che mi giova credere, che possa ella appagarsi, essendo sempre un testimonio di particolar riflesso, che le uso. E Dio la benedica*. Or di questo complimento, che

quel Porporato si degnò di fare a D. Domenico l'Anonimo ne forma un Canone, e dice che l'approvazione ha due respettive qualità, una necessaria ch'è la Confessione, e l'altra di formalità. Non son cose queste da smorzare qualunque ardente ira che fosse mai ne' più caldi petti accesa? Rapporta inoltre una dottrina di Gibert (1), e un'altra del Fagnano (2). I quali due Autori dicono che i Vici-pastori, cioè que' Sacerdoti che il Concilio di Trento vuole che in suo ajuto si eleggessero i Parrochi, quando sia cresciuto il Popolo, non abbian bisogno dell'approvazione dell'Ordinario. Non diremo quì dunque che il nostro dolcissimo Anonimo, come quegli che alla Commare si rassomiglia di Frate Rinaldo non forma argomento che non scoppia contraria conclusione, e che contra di essolui e delle sue proposte non si ritorca senza difficultà? Così se i Vici-pastori, se i Cappellani manuali non han bisogno di approvazione del Vescovo, i nostri Cappellani che di necessità secondo il Decreto debbono essere approvati, non saranno al sicuro nè que' Vici-pastori nè que' Cappellani manuali che l'Anonimo pretende che sieno. Non

(1) *Loc. cit.*
(2) *Ad cap. Consultationibus de Cler. Ægrot.*

XXVII. Non altrimenti accade della Decretale che cita di Bonifacio VIII (1), in cui si dispone apertissimamente che que' Sacerdoti che sono nella cura dell' anime dal Vescovo istituiti, non possano da altra persona essere da quella rimossi, se non che dal Vescovo istesso.

XXVIII. Seguita a parlar degli Officj manuali, ed egli stesso il dice, per la qual cosa non sarebbe necessario rispondervi. Ma poichè troppo tra nojose seccagini mi è convenuto trattenervi ragionando, a me pare, a volere alquanto questa noja ristorare esser tenuto di dover dire alcuna cosa, per la quale io alquanto vi faccia ridere, e perciò mi piace di far parola di due esempj che quì egli adduce. Il primo tratto dal Card. di Luca (2), e da quel Discorso stesso da me allegato nella mia Scrittura. E perchè possiate pienamente goderlo io porrò prima in nota le parole dell' Anonimo. Dice dunque: *Tra le quali*, Decisioni, *per non abusarsi della bontà de' leggitori, basterà solamente allegarne due in termini appunto di Curati* assoluti, *ed* indipendenti, *che sono molto più forti, e rilevanti di que', che nella causa presente concorrono. La prima delle quali si è quella riferita dal Cardinal di Luca nell' enunciato* disc. 80. de be-

[1] *De Capell. Monic. cap. unic. in 6.*
[2] *De Benef. disc.* 80.

benefic. *nella di cui ſpecie particolare impegnato egli alla difeſa del Parroco della Chieſa de' SS. Vincenzo, ed Anaſtaſio di Roma, rimoſſo da una Congregazione mera laicale di Cuochi dall'eſercizio della cura dell'anime a lui conferita, non per ſemplice approvazione del Cardinal titolare della Chieſa di S. Lorenzo in Damaſo, di cui quella Parrocchia era membro, ma con titolo Canonico d'iſtituzione a nomina di que' Confratelli, con tutte le molte diſtinzioni a prò del ſuo Cliente da lui ponderate, dovette finalmente ſoccombere alle geminate deciſioni contrarie dell'Uditor della Camera, e della Signatura di giuſtizia.*

Or prima dovete ſapere che il ſommo Pontefice Paolo III. con conſenſo del Rettore diè a queſta Congregazione di cui ſi tratta quella Chieſa parrocchiale con l'eſpreſſa facoltà di nominare e rimuovere *ad nutum* il Cappellano, d'approvarſi bensì dal Cardinale che ne avea la cura abituale (1). Ed ecco che vi concorrea una conceſſione Pontificia che manca nel caſo noſtro.

Notate ora ch' e' dice *Curati aſſoluti ed indipendenti*, e queſti non era Parroco ſe non che de' Fratelli della Congregazione, alla quale fu quella Chieſa conceduta *nulla men-*

[1] *Num.* 1.

mentione habita Parochialitatis, ed era mercenario de' fratelli non già che avesse congrua stabilita nella fondazione, ed era dipendente del Cardinale che aveva la cura abituale di quella Parrocchia. Non è questa di grazia una sorprendente lealtà dell'Anonimo? Soggiugne: conferita con *Titolo Canonico d'istituzione*, ed in tutto il Discorso del Cardinal di Luca non si parla di titolo. Ma in ciò può scusarsi l'Anonimo dicendo, non sapere egli cosa si voglia dir titolo; ma non so se possa scusarsi così dell'aver detto che il Cardinal di Luca era *impegnato alla difesa del Parroco*, quando questo ingenuo Scrittore dice (1): *Mihi scribenti pro Vincentio reflectendum ad solam veritatem*, e così sempre ripete in tutto quel lungo Discorso. Questi son vezzi, ma vezzo non sarà il dire: *dovette finalmente succumbere alle geminate Decisioni*, laddove la causa non fu mai decisa; conciossiacosachè *Vicentio non expediebat pro ea hujus Rectoriæ mercede, quam alia occasione pacificè obtinere poterat in alia Ecclesia, litem in judicio ordinario per tres conformes substinere*. Ottenne la suddetta Confraternità da un *Prelato deputato*, non già dall'*Uditor della Camera*, il decreto interlocutorio: *juxta stylum super mandato de manutenendo dictæ societatis in quasi pos-*

ses-

[1] *Num.* 7.

ſeſſione juris deputandi Rectorem amovibilem, ac etiam ſententia definitiva declarans ejuſdem juris nominandi, ac non amovendi competentia. E come la Curia tiene che nel giudizio ſommariiſſimo di poſſeſſorio non ſi ammette appellazione ſoſpenſiva di decreto interlocutorio, ſi andò alla Signatura di giuſtizia per averlo, e *non abſque votorum diſcrepantia* non fu ammeſſa l'appellazione ſoſpenſiva, ma ſi ebbe *cum ſolita clauſola, ſine præjudicio legitimæ executionis*, che vuol dire che ſi piativa ſull'ordine del Giudicio, non già ſulla giuſtizia della cauſa. Sarà queſto dunque *ſoccumbere alle geminate Deciſioni contrarie dell' Uditor della Camera, e della Signatura di giuſtizia?*

Dello ſteſſo carato è l'altro eſempio, o ſia deciſione che ſi allega di Paſcucci. Si tratta in quella deciſione di un Rettore di Chieſa Nazionale, i quali Rettori dice il Cardinal di Luca (1): *pariter ſub annua, vel menſtrua mercede ex eodem titulo conductitio deputantur*. Non ſon queſti eſempj che al fatto noſtro convengono, quanto l'Anonimo conviene con la Diſciplina della Chieſa? Ma ritornando al Paſcucci, l'Anonimo ha rapportata in ſua Scrittura la deciſione, tralaſciando di far parola della queſtione ſulla quale quella nacque. Sentiamla dun-

[1] *Loc. cit. n. 12.*

dunque: *An Vicarii perpetui constituendi essent in Cathedralibus, Collegiatisque Ecclesiis curam animarum habentibus, quam* CURAM temporarii, mercenariique Capellani consueverunt *administrare?* Son questi i Curati *assoluti ed indipendenti, che sono più forti, e rilevanti di que' che nella causa presente concorrono?* Il Pascucci tratta di *manuali e mercenarj*, ed egli dice di *curati assoluti, ed indipendenti?* Noi siamo nel caso che D. Domenico è stato *istituito* con istituzione autorizzabile, ed e' dice che que' di Pascucci sono più forti e rilevanti della causa presente? Udite di grazia che dice dell' istituzione il Pignatelli nella consultazione che il Pascucci nel luogo citato compendia, rispondendo alle contrarie ragioni di coloro ch' eran per l' affermativa: *Nec paritèr repugnat dispositioni juris comuni, nam textus in cap. unico de Capellis Monachor. in 6. in contrarium allegatus, loquitur in diversis terminis, nempè de Presbyteris, qui per Monachos præsentantur Episcopo, & ab eodem instituuntur. Hi enim in quibus cadit institutio, removeri non possunt*. Non è leggiadra questa maniera di allegare dell' Anonimo? E tuttavia ch' il crederebbe! Egli m' insulta perchè io nella mia Scrittura dissi ciocchè dice il Cardinal di Luca, rapportando le sue parole, di que' che confondono coloro che hanno Officio con

cura

cura per istituzione del proprio Ordinario, con gli Officiali manuali, talchè in una parentesi tra le parole del Pascucci chiama *vano*, *e mal fondato* il ricordare questo avvertimento del Cardinal di Luca, la qual ricordanza di avvertimento egli si compiace di nomare *maraviglia*, dicendo: *per conoscere quanto sia vana*, *e malfondata la maraviglia*, *che nel suddetto caso del Cardinal di Luca fa egli* (il Mazzella, cioè faccio io) *nella fine del suo discorso*. Or buono che in questo secolo, e non prima l' Anonimo sia venuto co' raggi suoi a raccendere le spente Discipline e le Arti smorzate, che s' egli nascendo prima, avesse prima dettata sì dotta Scrittura, Messer Lodovico non avrebbe potuto dire in suo poema (1),

Non hò veduto mai, *nè letto altrove*
Fuor che in Turpin, *d' un sì fatto*. . . .

XXIX. Or se D. Domenico è stato istituito nella cura dell' Anime dal Cardinale Arcivescovo, se ha proprio separato e distinto territorio, se tiene assegnata *congrua*, con qual dritto poteva contra l'espresso sentimento del Decreto della fondazione rimuoverlo il Vicario curato? Che importerà ora, che questi Sacerdoti sì fattamente istituiti, si chiamino Cappellani coadjutori, e non Parrochi,

(1) *Cant.* 35.

chi, se il nome non fa le cose, ma le cose danno il nome? Senta in cortesia l' Anonimo un savio precetto di quel dottissimo Prelato Monsignor della Casa Arcivescovo di Benevento registrato in sua lettera di esortazione a suo Nipote Anibale Ruccellai. Egli dice: *I vocaboli non mutano le cose, ancorchè facciano confusione nelle parole, e nell' animo di chi non intende più oltre*. E senta ancora un' altro avvertimento (non già una maraviglia) dello stesso Cardinal di Luca (1): *Tum clarius ob receptum principium in omni materia ante oculos principaliter habendum; ideoque satis frequenter sub titulo de fideicom., & sub altero de contractu, & alibi enunciatur, ut non formula verborum, sed substantia veritatis attendi debet*.

XXX. Il Mazzella non ha negato mai al Vicario Curato che celebrasse in sua Chiesa, quantunque negar gli poteva che cantasse la Messa, come dritto non a lui, ma appartenente al Capitolo dal quale fu ceduto ad esso D. Domenico. L' ha solo negato ad un sostituto del Vicario Curato che non aveva la facoltà di altri sostituire, ed il quale molto meno doveva sostituirvi chi non poteva senza scandalo far quella fonzione. Nè ha controvenuto D.Domenico agli ordini della Curia, anzi

(1) *De Paroch. disc. 35. n. 7.*

anzi ha ubbidito alla determinazione dell' Eminentissimo Cardinale Arcivescovo, come fu giustificato quel giorno che si parlò la causa. E se in istampa si è chiamato Parroco, non è stato egli che l' ha fatto, ma sono stato io che così l' ho chiamato, tenendo in ciò il linguaggio de' Padri, de' Concilj, e de' Canonisti: onde ben posso dir che *Mi rallegro*

Nel mio difetto aver compagni tali

Intanto l' Anonimo non si crucci di queste mie risposte, se gli perverranno mai all'orecchie, posciachè quest' argine avendo egli rotto, non si dee dolere, se per avventura è a lui maggior acqua venuta addosso che bisogno non gli sarebbe stato di avere. Egli ben poteva con suo onore scriver modestamente sulla causa, senza insolentire contra di me con aspre parole e mordaci; tanto maggiormente che prima ch' egli scrivesse, ebbe nelle mani la mia Scrittura, dove con quella stima che conviene di usare ad ogni onesto uomo parlai sempre del dotto Contradditore. Di lui non ne dissi nè ben nè male, poichè non sapeva che vi fosse chi avesse voluto per vaghezza scrivere in questa causa, non per la difesa di lei, che ben per questa poteva il dotto Contradditore valorosamente farlo. Ma poichè ci è pure stato chi ha voluto eseguir-

guirlo senza alcun freno di modestia, anzi con troppo licenziosa audacia mille false imposture inventando contra la mia Scrittura, io spero che ora ravvedutosi tra per la determinazione della Reverenda Congregazione, e tra per questo che ho detto a voi, in quanto errore non io cui egli vi credea essere, ma esso sia stato che il contrario credeva, se egli non ha ogni vergogna smarrita, si pentirà di aver preso l' armi contra il vero; imperciocchè ognuno da occulto pungimento stimulato, della sua malvagità e della sua ignoranza avvertito si rammarica come di cose dolorose. Voi intanto scuserete il tedio che con sì lunga lettera vi ho dato, riflettendo che niente di meno bisognava a difendermi dalle calunnie e dall' insolenze dell' Anonimo, le quali avevan già preso radice e germogliano presso il volgo, che vale a dire le nove parti delle persone. E siccome in ogni cosa si pare e si dimostra l' amor che mi portate, e la gentile e cortese natura vostra, fate altresì che in questo risplenda sempre più con prender la mia difesa, dove vi si presenti l' occasione ora che siete bene informato del tutto. Aspetterò con desiderio grande e vivo che mi rispondiate, e mi emendiate dove io abbia errato con quell' amichevole ardire che vi ho sempre pregato di usare verso di me. In questo mezzo

zo

zo alla voſtra buona grazia riverentemente mi raccomando , e vi prego a tenermi nella voſtra memoria , dove io ſto ed abito più volentieri che in parte altra del Mondo , ſe pure non vi ſono di gravezza, o ſe voi non iſdegnate darmivi luogo.

In Napoli i 18 di Ottobre del 1756.

Andrea Tontulo.